

DXX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputato Lazzaro chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n. 3664. — Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria — Il ministro di agricoltura e commercio accetta un ordine del giorno proposto dal deputato Di San Giuliano — Svolgono emendamenti all'articolo 7 gli onorevoli Curioni, Spirito, Pellegrini, Minghetti relatore, e Messedaglia commissario regio — Approvasi l'articolo 7 — Sull'articolo 8 parlano i deputati Curcio G., Pellegrini, Di San Giuliano, Giolitti, Parpaglia, Romano, Minghetti relatore, ed il ministro delle finanze — Approvansi gli articoli 8 e 9 — Osservazioni del deputato Fornaciari all'articolo 10 che viene approvato — Sull'articolo 11 parlano i deputati Minghetti relatore, Parpaglia, Corleo, Curioni, Branca, Plebano, Gerardi, Billia, Fusco, Romano, Indelli, Prinetti, Palomba, Giolitti, il commissario regio ed il relatore deputato Minghetti — Approvasi l'articolo 11 — Sull'articolo 12 parlano i deputati Di San Giuliano, Minghetti, Corleo, Spirito, Di Rudinè, Filè-Astolfone, Carnazza-Amari, il ministro delle finanze ed il relatore — Approvasi l'articolo 12. — Il presidente dà comunicazione di una domanda di interrogazione del deputato Corrado al ministro delle finanze così formulata: 1° Se e quali provvedimenti abbia il ministro adottati per il miglioramento della coltivazione dei tabacchi, promesso in occasione della discussione del bilancio di entrata del 1884-85; 2° Se creda di provvedere in via di normali disposizioni regolamentari, alla difficile condizione del personale della coltivazione e specialmente a quello dei verificatori temporanei, ai tramutamenti non proficui, all'interesse del servizio e dell'orario nel personale dei verificatori stabili — Il ministro delle finanze si riserva di rispondere.

La seduta comincia alle ore 2,30 pomeridiane.

Fabrizj, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato; indi dà lettura del seguente sunto di

Petizioni.

3664. Il Consiglio comunale di Terlizzi, della provincia di Bari, fa voti perchè nella riforma della circoscrizione elettorale politica si mantenga ferma l'attuale aggregazione del comune di Terlizzi al 1° Collegio di Bari.

6665. Il conte L. G. Cambray-Digny, quale presidente del Comizio agrario di Firenze, fa voti che siano modificati alcuni articoli del disegno di legge sulla perequazione fondiaria, relativi ai fabbricati rurali.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Il municipio di Terlizzi ha presentato la petizione notata col numero 3664, con la quale domanda alla Camera che non si provi la proposta del Ministero di separare il

mandamento di Terlizzi dal 1° collegio di Bari per aggregarlo al terzo.

A termini del regolamento io chiedo che questa petizione sia inviata alla Commissione per le circoscrizioni elettorali e sia dichiarata d'urgenza.

Presidente. Se non sorgono opposizioni s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Lazzaro, che sia dichiarata d'urgenza la petizione n. 3664 ed inviata alla Commissione per le circoscrizioni elettorali.

(La Camera approva.)

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Secondi, di giorni 20; Maranca Antinori, di 10, e Caperle di 10. Per motivi di salute, l'onorevole Andolfato, di giorni 15.

Se non sorgono opposizioni, s'intenderanno conceduti.

(Sono conceduti.)

Seguito della discussione sul disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri, discutendosi l'articolo 6, l'onorevole Di San Giuliano presentò un ordine del giorno. L'onorevole ministro delle finanze fece proposta, che si sospendesse ogni deliberazione su questo ordine del giorno, fino a che non fosse presente il ministro di agricoltura e commercio, perchè essendo di sua competenza, potesse su di esso esprimere il suo avviso.

L'ordine del giorno dell'onorevole di San Giuliano, in seguito da lui stesso modificato, è il seguente:

“ La Camera invitando il Governo a fare gli studi necessari per un disegno di legge allo scopo di facilitare lo scioglimento delle promiscuità, passa all'ordine del giorno. ”

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

Il mio onorevole collega dell'onorevole Di San Giuliano ha cortesemente invitato alla tornata d'oggi la votazione sull'ordine del giorno testè letto dall'onorevole presidente, perchè esso riguarda questione di

mia competenza, ed egli desiderava avere il mio avviso.

Io non esito ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Di San Giuliano, nella certezza ch'egli, con le parole “ *scioglimento delle promiscuità* ” intenda parlare di quelle promiscuità, che esistono nelle provincie continentali ed insulari del mezzogiorno d'Italia. Sicuro che questo sia il senso del suo ordine del giorno, lo accetto, e prego la Camera di approvarlo.

Presidente. La Commissione pure, come ha dichiarato già nella seduta di ieri l'onorevole relatore, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Di San Giuliano.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Si continuerà ora nella discussione del disegno di legge.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 7°, di cui do lettura:

“ Art. 7. I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

“ I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al demanio dello Stato. ”

L'onorevole Curioni propone al principio di quest'articolo la seguente aggiunta:

“ Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dagli agenti governativi catastali coll'intervento di periti delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

“ L'assenza però di alcuni rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo gli agenti catastali servirsi di indicatori locali. ”

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Curioni. Nella seduta di ieri, discutendosi l'articolo 4, l'onorevole Minghetti disse essere intendimento della Commissione che le operazioni di delimitazione e di terminazione sieno fatte dai soli interessati, senza l'intervento degli agenti catastali. E poco dopo l'onorevole Grimaldi aggiunse essere intendimento della Commissione che queste operazioni sieno fatte, come si suol dire in famiglia.

Io ammetto questa procedura proposta dalla Commissione, giacchè ritengo che possa dare degli eccellenti risultati; ma non posso a meno di far notare che essa presenta il notevole inconveniente di lasciare gli agenti catastali, che dovranno eseguire i rilevamenti parcellari, al buio delle vere linee di confine e dei termini che vennero stabiliti, indispensabili a conoscersi per poter fare, colla voluta celerità, un buon rilevamento.

Segue da ciò, che gli agenti catastali, quando si recheranno, come suol dirsi, sulla faccia del luogo per eseguire i rilevamenti parcellari, avranno bisogno d'indicazioni, delle quali non si fa cenno nel disegno di legge. E credo che non se ne faccia cenno perchè la Commissione ha creduto che questo possa fare oggetto di regolamento anzichè di legge. Or bene, per uniformità con quanto viene stabilito negli articoli 4, 5 e 6, in cui sono ben definiti i modi come debbono esser fatte le operazioni di delimitazione e di determinazione, credo che, anche per queste operazioni, si possa stabilire qualche cosa nel testo della legge.

Questa è la ragione della mia aggiunta, la quale, se non è essenziale, armonizza però bene coi citati articoli 4, 5 e 6, e serve a chiarire un punto molto importante, relativo alla parte teorica ed all'esecuzione pratica del catasto.

Presidente. La Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Curioni?

Minghetti, relatore. C'è anche l'onorevole Spirito che deve svolgere un suo emendamento a questo articolo.

Presidente. È vero.

L'onorevole Spirito propone questo emendamento:

“Sopprimere al primo capoverso le parole: *Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.*”

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

Spirito. Svolgerò brevemente la mia proposta.

Questa legge non si occupa che di una sola specie di possesso, cioè quello puramente di fatto; nondimeno, secondo questo articolo della Commissione, può nascere il dubbio che in questa legge si considerino due specie di possesso. Infatti, quando si dice: “I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto...”, qual'è l'idea che sorge spontanea, immediata nell'animo di chi

legge? Che il possessore di fatto, quando si tratta di beni in contestazione, sia qualche cosa di diverso dal possessore di un altro fondo qualunque, sul quale non cade contestazione all'epoca del rilevamento del terreno.

Ora questo non è possibile, e ad evitare questo dubbio non logico, non legale, io prego la Commissione di volere accogliere la mia proposta. Questa non lascerebbe alcuna lacuna e tutto il concetto del disegno di legge sarebbe interamente espresso.

Anzi, aggiungerò un'altra cosa, la quale giustifica anche più la soppressione che io propongo.

Le ultime parole del secondo periodo sono queste: “con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto.” Ora io domando alla Commissione ed al Governo che cosa voglia dire l'annotamento di una contestazione giudiziaria sulla mappa catastale. È una cosa perfettamente inutile. Ci sia o non ci sia l'annotamento, la contestazione giudiziaria non cessa per ciò.

E di più quando voi dite “con riserva di ogni diritto”, voi pregiudicate delle questioni che avete creduto di risolvere col principio ragionevole e fondamentale di questa legge. Voi avete sostenuto che la legge, con tutte le sue disposizioni non ferisce in alcun modo i diritti dominicali. Ora, quando in certe determinate circostanze voi dite “con riserva di ogni diritto”, vuol dire che quando in altri casi voi non fate una simile dichiarazione, forse i diritti potrebbero essere pregiudicati.

Ora questo non è il pensiero di coloro che hanno fatto la legge, e di coloro che la sostengono. Quindi ad evitare possibili dannose interpretazioni, io prego la Commissione a voler togliere addirittura il secondo periodo.

E quando per poco potesse ancora rimanere qualche scrupolo, io credo che formulando il primo periodo in un modo diverso, coll'aggiunta di poche parole, tutto sarebbe perfettamente chiarito.

Le parole che si potrebbero aggiungere sarebbero queste: “I beni, *sianvi o no contestazioni intorno ad essi*, saranno intestati ai rispettivi possessori, quali risulteranno all'atto del rilevamento.”

Prego quindi la Commissione e il Governo a voler accettare questa proposta di soppressione del secondo periodo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Minghetti, relatore. La proposta dell'onorevole Curioni alla Commissione pare un tema di rego-

lamento piuttosto che di legge. Pur tuttavia se il Governo, o il commissario regio per esso, credono di accettarla, la Commissione non ha nessuna difficoltà a fare altrettanto, salvo a cancellare le parole *periti*, per metterci in armonia con quello che abbiamo detto nei precedenti articoli.

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Spirito, non possiamo accettarla. Qui si è detto che si tengano due esemplari delle operazioni occorse. E questo, che cosa significa? Che nella mappa è stato fatto il relativo annotamento. I fondi sono intestati al possessore di fatto; salvo quelle riserve che sono state dichiarate nei processi verbali. Perché si deve togliere questo? Se vogliamo camminare verso quel periodo in cui la mappa, il catasto, divenga una prova o una presunzione *juris* della vera proprietà, sarà meglio che ci sia il relativo annotamento e la riserva di ogni diritto.

Presidente. L'onorevole commissario regio, ha facoltà di parlare.

Messedaglia, commissario regio. Pare anche a me, che l'emendamento dell'onorevole Curioni avrebbe potuto meglio figurare nel regolamento. Siccome però non si pregiudica nulla anche introducendolo nella legge, fosse pure per esuberanza, io, ammettendo la soppressione della parola *periti*, che viene domandata dal relatore della Commissione, non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Curioni.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Spirito, a me non pare che sia conveniente la soppressione da lui proposta.

Noi, per vero, non facciamo nessuna questione di diritto, in materia di catasto; e, se anche, qualche volta, diciamo: *riservato ogni diritto*, lo facciamo in certo modo, ad esuberanza. Concretamente, il caso si presenta così: si va sulla faccia del luogo, per rilevare un confine; questo confine, pur guardando al possessore, non sempre è definibile: rimangono delle zone contestate; e, per esempio, in alcuni catasti (e si dovrebbe far sempre), bisogna portare intanto in mappa la zona in contestazione.

Questa zona in contestazione deve avere il suo numero in mappa; e, poi, deve avere la sua intestazione a qualcheduno nel documento descrittivo che accompagna la mappa e che si chiama, in alcuni luoghi, il *sommario*; documento che diventerà, poi, la base dei futuri registri censuari. Allora, questa zona in contestazione a chi si deve intestare? Al possessore di diritto? Ma non lo conosco; non è ufficio mio rintracciarlo. Dunque, non posso guardare che allo stato di fatto, secondo le indicazioni che io posso racco-

gliere. È questo il concetto del possessore attuale di fatto. È un concetto catastale, se si vuole; e non mi occupo se esso collimi esattamente col concetto giuridico di un possesso unico, in proprio senso; ma è un concetto necessario.

Si guarda, cioè, al possesso materiale, detentivo, se così può dirsi, dal momento che non si può andare più in là. E si riserva espressamente il diritto, per la maggior possibile guarentigia degli interessati.

Sarà un'esuberanza, ripeto, ma ciò non pregiudica nulla; è un'indicazione, un annotamento che può essere utile.

Zona contestata, per la quale s'intesta l'attuale possessore di fatto, o detentore, con riserva a lui d'ogni diritto: è così che intendiamo la cosa.

Per la qual cosa io pregherei l'onorevole Spirito di non insistere davanti a questa convenienza e necessità catastale pratica. Ad ogni modo, se egli insistesse, io non potrei accettare l'emendamento.

Presidente. L'onorevole Spirito mantiene o ritira la sua proposta?

Spirito. La Commissione e l'onorevole commissario regio, convengono in ciò, che con questa legge non si ricerca mai il possessore di diritto, ma unicamente il possessore di fatto.

E non può essere diversamente. Ora io domando: non può nascere qualche dubbio che potrà portare le sue dannose conseguenze, quando in quest'articolo voi una volta parlate di beni non contestati, e dite che li intestate al possessore all'atto del rilevamento, ed un'altra volta parlate di beni contestati, e dite che li intestate al possessore di fatto? Allora a ragion di logica vi si domanda: ma c'è una diversità tra il possessore all'atto del rilevamento, ed il possessore di fatto, di cui si parla nell'articolo? Se c'è questa differenza, dite quale sia; ma poichè non c'è, e non ci può essere, io vorrei che, in omaggio alla logica, si dicesse in quest'articolo che, tanto per i beni contestati, quanto per quelli non contestati, essi s'intestano sempre al possessore di fatto, al possessore all'atto del rilevamento.

Siamo d'accordo; ma perchè volete mantenere una formula, la quale non è esatta, non è corretta, e potrà produrre equivoci e dannose conseguenze?

Io spero che la Commissione comprenda che si tratta di formulare più precisamente una medesima idea; se poi non si accetta la mia proposta, la ritirerò.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Pregherei la Commissione e l'onore-

vole commissario regio di volermi dare delle spiegazioni sulla parte di questo articolo 7, che dice:

“ I beni saranno intestati ai rispettivi possessori, quali risulteranno all'atto del rilevamento. ”

Io domando: i possessori, sia pure nel senso esplicito dall'onorevole commissario regio, o nel senso censuario, sono tanto i possessori del diritto utile, quanto i possessori del dominio diretto?

Secondo le istruzioni per la formazione di catasti censuari oggi esistenti, era obbligatoria, nella intestazione dei beni, la indicazione che il dominio era enfiteuticario, e si lasciava libertà di porre o non porre il nome del proprietario diretto.

Ora io domando ancora: in questa parola, così generica, dell'articolo 7, è compreso che dovrà essere indicato nel censo la qualità dei domini; domini diretti da una parte, e domini diretti dall'altra?

Nel caso che la Commissione tenga conto di questa diversità, intendono la Commissione ed il Governo di procedere oltre, di rendere obbligatoria anche la indicazione dei nomi dei direttari ed invece di lasciarla puramente facoltativa? La questione è molto importante; non è solamente importante nei riguardi tributari, e ciò si esplicherà nell'articolo 13, di cui poi parlerò, ma è pure importante nei riguardi giuridici e nei rapporti con quelle presunzioni di diritto civile che noi non vogliamo menomare col nuovo ordinamento del censo, e che anzi vogliamo cercare di rendere sempre più larghe in confronto di quelle che promanano dalle indicazioni censuarie esistenti.

Ora è sicuro che se la nuova indicazione censuaria non tenesse conto che del solo possessore, direi materiale, senza occuparsi se egli possieda a titolo d'intero dominio o se possieda soltanto a titolo di dominio utile, senza attestare in censo, la divisione del dominio, la buona fede dei terzi potrebbe essere con molta facilità messa in mezzo; potrebbe essere con molta facilità spacciato per pieno dominio, quello che non è che un dominio diviso.

Ora siccome non si è trovata nessuna difficoltà, nei censi che già esistono, a tener conto di questa differenza, che è reale e connessa con la condizione intrinseca della proprietà rapporto agl'immobili, io non ho dubbio che l'intenzione della Commissione e del Governo sia quella di far risultare anche dai registri catastali la divisione del dominio, ma tuttavia mi pare utile di avere una spiega-

zione di fronte alla portata così generica dell'articolo 7.

Presidente. L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

Messedaglia, commissario regio. Io convengo nell'importanza delle osservazioni dell'onorevole Pellegrini e credo che sia utile, non solo, ma necessario di mantenere la pratica odierna dei vari catasti, di distinguere il dominio diretto, dal dominio utile. Dunque se ne dovrà fare annotamento; ma in questa legge non si è creduto di specificare troppo addentro circa la forma dell'intestazione; è una materia che si può riservare al regolamento, tenuto conto di tutto ciò che esiste per le nostre leggi, per quanto riguarda il debitore principale dell'imposta fondiaria e tutte quelle altre indicazioni che devono essere annotate nei registri censuari.

Questo posso assicurare; che è nelle intenzioni tanto del Governo, quanto della Commissione che l'intestazione sia la più completa possibile tanto nei riguardi censuari, quanto anche negli eventuali riguardi giuridici.

Presidente. L'onorevole Pellegrini ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo ed accetto che l'indicazione invece di esser messa nella legge, sia messa nel regolamento.

Presidente. Onorevole Spirito, come Ella ha udito, la Commissione non accetta la sua proposta di sopprimere alcune parole di quest'articolo. Ella ritira dunque il suo emendamento?

Spirito. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene. Allora rimane soltanto un'aggiunta dell'onorevole Curioni accettata dalla Commissione e dall'onorevole commissario regio.

Onorevole Curioni, consente alla soppressione della parola *periti*?

Curioni. Acconsento.

Presidente. Leggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Curioni, che deve precedere la compilazione dell'articolo 7.

“ Alla delimitazione e terminazione terra dietro il rilevamento da farsi dagli agenti governativi catastali coll'intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

“ L'assenza però di alcuni rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo gli agenti catastali servirsi di indicatori locali. ”

Segue ora l'articolo.

“ I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

“ I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al demanio dello Stato. ”

Pongo a partito quest'articolo 7 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Curioni, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato.)

“ Art. 8. Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme da introdursi a tal fine nella legislazione civile. ”

La Commissione propone la soppressione delle parole *da introdursi*, e che si sostituiscano queste *che occorressero*; onde l'articolo sarebbe compilato così:

“ Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. ”

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Curcio Giorgio.

Curcio Giorgio. Io intrattenni già la Camera su questo argomento due giorni fa, sostenendo la necessità che vi è di fare sì che questa legge si coordini in modo da venirsi poi a conseguire gli effetti civili. Chi guarda al modo come io mi sono iscritto, cioè proponendo la soppressione dell'articolo 8 di questo disegno di legge, che è appunto quello nel quale si promette una legge posteriore, in forza della quale si verrebbero a prendere dei provvedimenti per conseguire cotesti effetti civili, a prima giunta mi potrebbe trovare in contraddizione. Però io non sono in contraddizione, nel senso che io sempre persisto ad essere direi quasi entusiasta di questo nuovo sviluppo della legislazione italiana, tendente a fare raggiungere al nostro popolo il beneficio che può ricavare dagli effetti civili che possono venire come conseguenza di questa legge del catasto, dando ad essa forza probatoria pei possessi e i confini, e di più coordinando questa legge ad un'altra che poi sarà per farsi.

Il mio ragionamento si limita in prima ad una questione di forma, ma che in fondo poi è di una certa importanza. La questione della forma sta in questo: io desidero che non si metta nella legge quest'articolo. Non mi pare corretto che in una

legge se ne prometta una di là da venire. Quindi prego la Commissione a volere acconsentire che quest'articolo sia soppresso, e che il concetto, che in quest'articolo si trova sviluppato, passi a formare argomento di un ordine del giorno, che io intendo presentare alla Presidenza.

In verità, non mi sembra corretto che si usi questo sistema, che il legislatore, invece di fare con la legge quello ch'è del suo ufficio, secondo il giureconsulto Modestino; a giudizio del quale il compito del legislatore sta nell'imperare, nel proibire, nel permettere e nel punire; e che ora noi venissimo a fare null'altro che dare una speranza ai cittadini amministrati, di una legge futura. A me par quindi più corretto che questo articolo sia soppresso e che della sua prescrizione se ne faccia oggetto di un ordine del giorno. E tanto più m'induco a ciò perchè in due precedenti che mi ritornano in mente ho visto che in due leggi, dove è pure la promessa di due altre leggi future, non so per qual malaugurata serie di combinazioni, la promessa non è stata mai mantenuta. Per cui in questi casi si può dire, verificarsi quello che diceva il Poeta: “ lunga promessa col l'attender corto. ”

Appunto in questi giorni si è ricordata nella Camera la legge del 1864 nella quale si prometteva la legge del catasto che noi stiamo discutendo ora, dopo 22 anni. L'altra legge è quella sulle garanzie pontificie, nella quale all'articolo 18 si era detto che si sarebbe presentato un disegno di legge per istabilire l'ordinamento della proprietà ecclesiastica; e sono appena pochi mesi che il ministro Pessina convocò la Commissione che deve studiar quell'argomento.

Pertanto, passando alla sostanza della mia proposta, quale viene formolata nel mio ordine del giorno, con essa intendo non di fare una sterile affermazione di principii, dichiarando che sarà proposta una legge come se il legislatore potesse imporre degli obblighi a sè medesimo, ma desidero che sia imposto al potere esecutivo l'obbligo di tale presentazione; e che tale obbligo sia da eseguire entro il termine di un anno; di più intendo accennare a larghi tratti quello che si dovrebbe fare; cioè studiare se sia il caso di dare forza probatoria, ne'sensi or ora accennati, al catasto, studiare le riforme da introdurre nella legislazione civile per rendere obbligatorie anche tra le parti contraenti le trascrizioni e richiederle pei passaggi *causa mortis* ed altro, e finalmente studiare il Codice di procedura civile per semplificare i giudizi di espropriazione.

L'onorevole commissario regio nella sua rela-

zione, volendo venire alla conclusione che noi non eravamo ancora in condizione da poter elaborare questo disegno di legge che ora dovremmo promettere, ha introdotto parole così eloquenti, così sapienti, così ripiene di fecondità giuridica, che esse sole bastano a dimostrare quanto sia importante la legge che io vagheggio e che spero verrà formulata al più presto possibile.

D'altronde poi gli studi in Italia sono tali da non dover richiedere un'elaborazione lunghissima per una legge di quel genere. Vari ministri si sono occupati di quest'argomento; lo stesso relatore della Commissione ci ha detto quali erano le intelligenze prese dalla Commissione coll'onorevole Zanardelli: e so anche di studi fatti dall'onorevole Mancini e dall'onorevole Pessina. Di più anche la scuola si è occupata di questo argomento ultimamente: ipoteche, trascrizioni e necessità della pubblicità per questi fatti giuridici, talchè da un momento all'altro si potrebbe fare una raccolta di teorie e di pratiche proposte.

Appunto ieri l'onorevole Gerardi indicò a cagion d'onore i lavori del Gabba; ed io che mi associo a lui nel ricordare quel distinto professore, mi permetto di ricordare che vi sono anche i lavori pregevoli del Luzzatti di Torino, come anche i lavori del Gianturco di Napoli in questa materia. Quindi credo che la legge si potrebbe elaborare in un tempo forse non molto lungo.

Perciò mi onoro di presentare alla Presidenza un mio ordine del giorno che comprende in sostanza lo stesso concetto dell'articolo, ma lo rettifica e lo completa secondo le idee ora accennate.

Presidente. L'onorevole Curcio avea proposto la soppressione dell'articolo 8, ora invece a questa soppressione sostituisce quest'ordine del giorno.

“ La Camera ritenendo la necessità di provvedere alla determinazione del valore probatorio del catasto, di provvedere alle variazioni che fosse necessario introdurre a tal fine nelle disposizioni del Codice e della procedura civile, e di provvedere alla semplificazione dei giudizi di espropriazione forzata, invita il Governo a presentare nel termine di un anno, uno o più disegni di legge tendenti a conseguire i suddetti fini; e passa all'ordine del giorno. „

La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

Minghetti, relatore. Siccome l'onorevole Pellegrini propone all'articolo 8 un'aggiunta, se egli volesse svolgere la sua proposta, io risponderai dopo, insieme, a lui ed all'onorevole Curcio.

Presidente. L'onorevole Pellegrini propone al-

l'articolo 8 la seguente aggiunta che dovrebbe precedere l'articolo stesso:

“ Senza pregiudizio degli effetti giuridici propri dei catasti in vigore, saranno con altra legge determinati gli oggetti giuridici del nuovo catasto ecc. (come nell'articolo proposto). „

L'onorevole Pellegrini ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Dirò poche parole, perchè la ragione del mio ordine del giorno è per sè stessa chiarissima. Premetto che non consento con l'onorevole Curcio, il quale vorrebbe sostituito ad un articolo di legge un ordine del giorno avente però lo stesso intento; poichè è chiaro che se sussiste la osservazione dell'onorevole Curcio, che alle volte gli articoli di legge non furono osservati, molto meno furono osservati gli ordini del giorno; essendo certo che ha maggiore solennità ed importanza l'obbligo che incombe al Governo di ottemperare una legge, che non quello che assume accettando un ordine del giorno. D'altra parte se vi sono stati dei casi in cui le prescrizioni di legge non furono nel tempo dovuto osservate dal potere esecutivo, ve ne sono delle altre che hanno ottenuto il loro pieno effetto. Appunto perchè la materia fu già studiata, e vi sono molti materiali scientifici, come disse l'onorevole Curcio, non è da presupporre che in questo caso la legge rimanga inosservata; ed io credo che potrà trovare la sua piena esecuzione l'articolo 8. Ed anzi per parte mia approverò con tutto il cuore l'ordine del giorno Di San Giuliano, che stabilisce il tempo entro cui il Governo dovrà all'articolo 8 dare esecuzione.

Io piuttosto mi impensierisco di un'altra possibilità.

Se ora vi fosse una legge la quale determinasse gli effetti giuridici del catasto, è certo che fino a tanto che una nuova legge non venisse a determinare diversamente gli effetti giuridici delle intestazioni catastali, la legge esistente continuerebbe a spiegare la sua azione. Ma siccome ai catasti attuali è soltanto la giurisprudenza che attribuisce un'efficacia giuridica, efficacia che è diversa a seconda dei vari paesi d'Italia, molto probabilmente per il modo diverso con cui nei vari paesi d'Italia furono formati i catasti, così non vorrei che sorgesse il seguente dubbio nella giurisprudenza. Se il legislatore dichiara in questa legge che con un'altra verrà determinato quali effetti giuridici abbia il catasto, questo significa che il legislatore non riconosce nei catasti attuali alcuna efficacia giuridica.

È il dubbio che potrebbe sollevare questo articolo 8 nella sua locuzione così generale. Ora la

Camera sa che vi sono paesi in Italia, per esempio, la Toscana, dove si arriva fino al punto di attribuire al catasto l'efficacia di piena prova riguardo al possesso; e vi sono molte decisioni in proposito, che non ho bisogno di citare in quest'Aula. In Piemonte invece, si riconosce al catasto la facoltà di completare, in difetto di altri documenti, gli amminicoli o le presunzioni anche per la prova della proprietà.

Dunque sarebbe equo e giusto venire a turbare eventualmente questa condizione giuridica d'Italia? Non mi pare; ecco perchè io propongo che si premetta una dichiarazione espressa, che l'efficacia giuridica dei catasti attuali rimane impregiudicata, e che la nuova legge non si riserba che di determinare gli effetti giuridici del nuovo catasto.

Potrebbe sorgere anche un altro dubbio: se il nuovo catasto venisse messo in vigore prima che questa legge, reclamata dall'articolo 8, venisse pubblicata, potrebbe supporre che proprio il nuovo catasto, quello che sarebbe fatto con la maggiore diligenza e con la maggiore cura, non avesse alcun effetto giuridico?

A me non pare che la modificazione che domando, possa destare questi dubbi. Ad ogni modo, credo che basterebbe la dichiarazione espressa, che anche nell'ipotesi che il nuovo catasto venisse pubblicato prima della emanazione della legge richiamata dall'articolo 8, anche questo nuovo catasto avrà quello stesso valore, che la giurisprudenza attribuisce agli altri catasti.

Dunque senza curarmi di questa obiezione che non mi pare abbia un sufficiente fondamento, io credo conveniente, a semplice esuberanza, accogliere l'aggiunta che mi sono permesso di presentare alla Camera.

Presidente. V'è anche una aggiunta proposta dall'onorevole Di San Giuliano che consiste in queste parole:

« Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro l'anno 1887. »

Ha facoltà di svolgerla.

Di San Giuliano. Io anzitutto ringrazio l'onorevole Pellegrini dell'autorevole appoggio che ha arrecato alla mia aggiunta; e vorrei pregare l'onorevole Curcio di associarvisi anch'egli. Se così facesse, egli si manterrebbe assai più fedele alle sue premesse, anzichè mantenendo la sua proposta.

L'onorevole Curcio ha ritenuto, e non a torto, che l'articolo 8, qual è proposto dalla Commissione, non dia sufficienti garanzie, che presto

saranno regolati, come è suo e mio desiderio gli effetti civili e giuridici del catasto.

Ma che cosa fa l'onorevole Curcio?

Non aggiunge garanzie a quelle proposte dalla Commissione, ma anzi le diminuisce; poichè è cosa certa che un ordine del giorno della Camera è una garanzia minore di un articolo di legge; e se l'onorevole Curcio ha potuto citare un esempio di un articolo di legge analogo non peranco eseguito, io credo che gli ordini del giorno della Camera, che sono rimasti lettera morta, costituiscano *multorum camelorum onus*.

Ora io ricordo che nella relazione del ministro delle finanze, in quella dottissima e magistrale dell'onorevole Messedaglia, nei discorsi in ripetute occasioni fatti dall'onorevole presidente del Consiglio e dagli altri membri del Governo, nei discorsi dei propugnatori eloquenti della legge, si è molto parlato dei grandi benefici che recherà il catasto nei suoi effetti civili. Ed io stesso questi benefici non li ho negati; soltanto ho espresso nella discussione generale il dubbio, che per avventura non fossero per sè soli corrispondenti alla spesa.

Ma dal momento che questa spesa si deve per altre ragioni affrontare, io credo che non bisogna arrestarsi dinanzi a qualche milione di più, e che convenga fare in modo che il catasto possa servire interamente ai fini civili e giuridici, dei quali si è tanto parlato.

Ciò posto, secondo me, il sistema tenuto dalla Commissione, salvo una sola lacuna, che il mio emendamento tende a colmare, mi sembra ottimo; poichè, per non intralciare e complicare questa discussione, la Commissione ed il Governo non intendono determinare ora quali debbano essere gli effetti civili e giuridici del catasto (e riconosco che in ciò fanno benissimo), ma stabiliscono e sanciscono il principio che effetti civili e giuridici il catasto debba averne, e questo articolo impone l'obbligo al Governo di presentare un disegno di legge per determinarli e regolarli.

Però perchè quest'obbligo sia realmente effettivo, è necessario che vi sia assegnato un termine, ed a questo provvede il mio emendamento.

Se il Governo desidera un margine maggiore per la preparazione di un disegno di legge di tanta mole, io da parte mia non ho veruna difficoltà: dichiaro soltanto che sono stato indotto a proporre come termine il 1887 in seguito alle osservazioni dell'onorevole commissario regio, fatte nella discussione generale.

Poichè egli fece notare, molto saviamente com'è suo costume, che sarebbe opportuno che alcuni

dei principali effetti civili del catasto, se non tutti, venissero regolati prima che comincino le operazioni, non soltanto di rilevamento, ma eziandio di terminazione e di delimitazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. La questione sollevata dall'onorevole Pellegrini mi pare che abbia una certa importanza; ma io temo che il suo emendamento comprometta in senso inverso tale questione: perchè è vero da una parte che il dire "un'altra legge determinerà gli effetti civili" fa nascere il dubbio che gli effetti civili attualmente esistenti scompaiano: ma il dire dall'altra parte che "sono mantenuti" implica la dichiarazione legislativa che questi effetti civili attualmente esistono. Io poi mi impensierisco delle conseguenze di quest'articolo 8 da un altro punto di vista; ed è il punto di vista pratico della influenza che potrà avere sull'andamento delle operazioni.

Negli articoli che sono stati votati si è tenuto fermo costantemente questo principio che le contestazioni non devono arrestare nè ritardare le operazioni.

Ora se noi dichiariamo che una legge posteriore potrà dare effetti giuridici a questi atti di accertamento fatti in occasione del rilevamento, noi mettiamo in allarme i possessori, i quali non sapranno più di certo se quando intervengono a queste operazioni, intervengano ad un semplice rilevamento e accertamento dello stato di fatto o intervengano ad un atto che la legge posteriore potrà dichiarare produttivo di effetti giuridici. A me pare non corretto il chiamare dei cittadini a fare degli atti dicendo loro che un'altra legge di là da venire dirà quali effetti giuridici questi atti producano.

L'onorevole Di San Giuliano nell'ultima parte del suo discorso, ha fatto un commento molto importante al suo emendamento; poichè egli ha accennato all'idea che il catasto, regolarmente, non si dovrebbe cominciare finchè non sia fatta quest'altra legge che ne dichiara gli effetti giuridici. *(Interruzione dell'onorevole Di San Giuliano)* Ad ogni modo sia il commissario regio o sia l'onorevole Di San Giuliano che ha fatta questa osservazione certo è che se il catasto deve avere effetti giuridici, sarebbe logico che prima di fare le operazioni il Governo aspetti la legge regolatrice di questi effetti. A me questo articolo sembra tale da creare una strana posizione all'amministrazione chiamata a cominciare seriamente, su larga scala, le operazioni catastali, sapendo che, a giorno fisso, deve poi presentarsi una legge

la quale può mandare in aria tutto ciò che è stato fatto. Io quindi mi unirei alla proposta dell'onorevole Curcio, pregando anch'io la Commissione di voler consentire che quest'articolo, il quale praticamente non avrebbe importanza, sia tolto dalla legge.

Presidente. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

Parpaglia. Io mi associo di buon grado allo emendamento dell'onorevole Di San Giuliano. Io credo che sia logica la sua proposta. L'onorevole Di San Giuliano si è informato al concetto stesso della legge. Nella legge è stabilito il termine di due anni per i lavori preparatori; e quando l'onorevole Di San Giuliano ha fissato il termine del 1887 per presentare il disegno di legge si è informato al concetto preciso della legge, onde così col catasto tributario si possa ottenere il catasto per gli effetti giuridici e di carattere probatorio. Nè sussiste il timore dell'onorevole Giolitti. Secondo la legge attuale sono chiamati i possessori per delimitare i fondi, per stabilirne i termini, onde constatare, specialmente per i rilevamenti geometrici, lo stato di fatto dei medesimi; ma ciò facendo non si pensò di pregiudicare menomamente i diritti di qualunque natura ed indole che da altre persone possano aversi su gli stessi fondi.

Si dice che conseguenza di quest'articolo di legge sarà che i possessori dei terreni od altri interessati, col massimo timore concorreranno alla delimitazione dei fondi, perocchè hanno sopra la testa la spada di una futura legge che può mettere in pericolo in avvenire il loro diritto, con una legge posteriore possono cioè essere riconosciuti certi diritti che essi assolutamente ignorano.

Ora io credo questi timori infondati, perchè la legge stessa nello stabilire e riconoscere gli effetti giuridici del catasto, stabilirà le norme, i criteri e le modalità, con tutte quelle garanzie che valgono a ridurre il catasto un vero mezzo per riconoscere i diritti sulla proprietà fondiaria.

Volendo dire una parola sull'emendamento dell'onorevole Pellegrini, in verità dico io che non l'intendo. Giustamente egli si è preoccupato dello stato e della condizione di catasti attualmente esistenti, ai quali egli dice si sono attribuiti, ora in un senso ora in un altro, alcuni effetti giuridici.

Dico però subito che in nessuna parte d'Italia i catasti hanno effetti giuridici determinati da legge, ma è la giurisprudenza che in vario senso secondo le regioni attribui all'intestazione nei registri catastali, o una presunzione di possesso,

o una presunzione di proprietà che può però esser distrutta da una prova contraria.

Ciò, posto, mi pare non sia conveniente in un articolo di legge dichiarare che esistono questi effetti giuridici, mentre non è certo se sussistono, e ad ogni modo è varia ed incerta la estensione e valore dei medesimi.

Credo poi inutile il suo emendamento. Sè sussistono veramente gli effetti giuridici dei quali tanto si preoccupa l'onorevole Pellegrini, continueranno nello stesso modo fino a che sia compiuto il catasto, nè occorre la legge lo dica, poichè sussiste il principio generale che le leggi non hanno forza retroattiva, a meno che ciò non sia espressamente stabilito.

Quando poi la legge del catasto avrà avuto la sua esecuzione, non è più il caso di parlare di effetti giuridici dei catasti ora esistenti, perchè quelli non esistono più, e sarebbe assurdo che potessero conservare efficacia di qualunque indole.

Una volta che le condizioni di fatto rimangono quali sono, fino a che sia compiuto il catasto, fino a che questa legge abbia piena esecuzione, rimarranno indubbiamente fermi tutti quegli effetti più o meno giuridici dei catasti ora esistenti, e più che utile ritengo pericoloso introdurre l'emendamento proposto.

Vorrebbe forse l'onorevole Pellegrini che gli effetti giuridici, dei quali egli parla, sussistessero anche dopo compiuto il catasto generale in forza di questa legge? Non lo penso, poichè vi distruggerebbe il concetto principale che informa questa legge, di stabilire cioè un catasto unico con caratteri uniformi in tutto lo Stato, ed uniforme sia per gli effetti finanziari che giuridici. E questo non si raggiungerebbe mai se anche dopo il catasto unico sussistessero diritti in forza dei catasti precedenti.

Pregherei quindi il mio amico Pellegrini a voler ritirare il suo emendamento, poichè l'articolo proposto si limita a riconoscere la necessità di una legge per regolare gli effetti giuridici del catasto che sarà fatto in forza della legge che discutiamo, e fino a che questa abbia piena esecuzione non restano menomamente alterati gli effetti giuridici, se sussistono, dei catasti attualmente esistenti. Nè pare conveniente e politico che il Parlamento, quasi incidentalmente, in un'articolo di legge che riconosce la necessità di un'altra legge, riconosca implicitamente diritti dei quali è dubbia la esistenza e molto più incerta ed indeterminata la efficacia.

Conchiudo appoggiando di tutto cuore l'emenda-

damento dell'onorevole Di San Giuliano, dolente di non potermi in nessun modo associare all'emendamento dell'onorevole Pellegrini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Mi pare che l'onorevole Giolitti abbia attribuito al mio emendamento una portata, e direi anche abbia supposto una dizione che non esiste.

Non è già, come egli diceva, che per effetto di questa aggiunta si venga a dichiarare che gli attuali catasti avranno certi determinati effetti giuridici, anche in quanto oggi questi effetti non ci sono.

La questione rimane affatto impregiudicata. La frase è questa: "senza pregiudizio degli effetti giuridici propri dei catasti in vigore." Quali sono? Ve ne sono? Non ve ne sono? Non è vero che questa aggiunta porti una sostituzione di diritto, e migliori la portata giuridica dei catasti. Non vuole altro che mantenere integre le condizioni attuali di cose, e siccome queste condizioni non sono eguali in tutti i paesi d'Italia, così è naturale che io neppure mirassi a voler introdurre in una legge generale una sanzione che dovrebbe essere per necessità diversa secondo i vari catasti esistenti. Io ripeto che la giurisprudenza attribuisce, per esempio, in Toscana una tal forza alle intestazioni censuarie, quale ad esse non si attribuisce nemmeno nel Lombardo-Veneto, sebbene ivi il censo sia molto regolarmente costituito.

Nego intanto che la mia proposta abbia la portata di alterare lo stato attuale di cose; che miri a sancire dei diritti dove diritti non sono; ha la sola portata di lasciare inalterato lo stato attuale di cose.

Quanto all'altra dichiarazione dell'onorevole Parpaglia: che, cioè, già s'intenda che non possa sorgere dubbio che, fino a quando non sia sostituito ai vari censi esistenti il nuovo censo, tutti gli effetti propri dei censi attuali, e quindi anche gli effetti giuridici, saranno integri e impregiudicati; essa significa precisamente quello che voglio io. La sola differenza tra me e l'onorevole Parpaglia è questa: che egli crede non esservi il più remoto pericolo, che questo danno eventuale si possa incontrare non facendo l'aggiunta all'articolo 8; io, invece, temo che questo danno possa venire.

Però, io dichiaro (e questo in generale, nel modo con cui la nostra giurisprudenza applica la legge) che, quando e da parte della Commissione e da parte del Governo sia fatta una espressa e solenne dichiarazione la quale tolga la possibilità

di questo dubbio, io non insisterò ulteriormente perchè venga inserita nell'articolo l'aggiunta che ho proposto. Io miro al fine, e non importa a me la questione di forma.

Quanto all'altra osservazione: che sia opportuno di togliere del tutto l'articolo 8, perchè gli attuali possessori dei beni, chiamati al momento della delimitazione, della terminazione, non siano preoccupati dallo spavento della legge futura; mi pare che essa esprima un dubbio eccessivo. Infatti, tutti sanno che le due cose sono sostanzialmente diverse; che nell'una il possessore non è chiamato che ad alcuni effetti catastali, agli effetti della determinazione, della delimitazione, mentre gli effetti giuridici dipenderanno dalle condizioni, dalle norme le quali non possono, in nessun modo, essere indicate dalla legge attuale. Altrimenti, se tutto questo fosse possibile, sarebbe meglio, alla prima, sciogliere questa riserva e determinare questi effetti giuridici. Dunque, è impossibile che i possessori attuali abbiano il timore della legge futura.

Quindi, per parte mia, insisto sulla necessità dell'articolo 8. E ripeto che, se sarà espressa la dichiarazione che questo articolo in nulla modificherà le condizioni di diritto, proprie ai vari paesi, secondo i vari sistemi censuari d'Italia, io non insisterò per la introduzione dell'emendamento proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano.

Romano. A me pare che l'inserire nel presente disegno di legge l'articolo 8, ed il discutere su di esso non sia cosa seria; perchè lo accennare ad una legge futura che determinerà gli effetti giuridici del catasto, di future riforme del Codice civile a proposito del catasto particellare ed estimativo, e di futuri contingenti, mi pare sia un vero fior d'opera. E però molto opportunamente l'onorevole Giolitti ha dimostrato la oziosità dell'articolo e la necessità di depennarlo.

Quest'articolo e le future disposizioni della nuova legge non potrebbero mai avere effetto retroattivo; ed il discuterne ora è un confondere lo stato di fatto relativo al possessore, ai confini, all'estensione ed alla rendita dello stabile, col dominio che è cosa *toto coelo* diversa che dovrà assicurargli il nuovo.

Questo è adunque lo scopo dell'articolo 8? A me sembra che, essendosi troppo magnificati i grandi effetti civili, ed il grande progresso del catasto parcellare ed estimativo, si è soggiunto come zucchero l'articolo 8 per dare importanza a questi grandi vantaggi.

Di ciò i gravi dubbi, e le difficoltà, e di ciò la evidente necessità di sopprimerlo.

Presidente. Prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso sui vari emendamenti stati proposti.

Minghetti, relatore. Non poteva nascere il minimo dubbio che l'esecuzione completa di questa legge portasse un pregiudizio qualunque agli effetti legali che derivano dalle leggi dei catasti vigenti. Se ciò fosse, la Commissione si sarebbe altamente preoccupata di questo dubbio che l'onorevole Pellegrini ha messo innanzi; ma la Commissione è unanime nel considerare che questo dubbio non possa neppure sorgere, e che quegli effetti legali che i catasti vigenti danno, e se li danno, alle operazioni catastali, non siano per nessuna guisa menomati dalla legge presente.

Per conseguenza la Commissione non può accettare un emendamento il quale sarebbe per lo meno eccessivo, superfluo, e metterebbe in dubbio una cosa che per noi non è punto dubbiosa.

Vengo all'articolo 8. La Commissione non ha alcuna delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Giolitti. Non le sembra che la promessa di questa legge possa in alcuna guisa nè modificare, nè alterare l'andamento delle operazioni catastali quali sono descritte, e che hanno per base d'accertare i confini delle proprietà, e di perequare l'imposta.

Quindi, volendo riguardare ad un avvenire di miglioramento, la Commissione propose questo articolo e non avrebbe nessuna ragione di toglierlo.

Quanto al tempo che l'onorevole Di San Giuliano propone, io capisco bene il desiderio, che si fissi un periodo, ma non capisco in nessuna guisa un periodo così breve. La materia è talmente grave che bisogna lasciare un tempo più lato al Governo per la presentazione di questa legge.

Ma, come la Commissione rifiuta assolutamente l'emendamento dell'onorevole Pellegrini e spera che l'onorevole Pellegrini stesso, dopo queste dichiarazioni, lo ritirerà, così, per ciò che riguarda l'articolo 8 pur mantenendo fermo il proprio concetto, si rimette principalmente a quello che il Governo intenderà di fare sia nella massima sia nel tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Il ministro accetta l'articolo 8 nel modo come è proposto dalla Commissione, e ripete le dichiarazioni già fatte dall'onorevole relatore della Commissione, che cioè questo articolo nel riferirsi ad una futura legge che determini gli effetti giuridici del nuovo

catasto, non avrà nessun effetto retroattivo, e non potrà, in nessun modo, pregiudicare gli effetti giuridici, qualunque essi siano, dei catasti attuali secondo le leggi presentemente in vigore.

Il Ministero crede però che il preferire un termine troppo breve per la presentazione del disegno di legge che parve appunto cadere nell'inconveniente che si è deplorato, cioè di prescrivere una legge, che, poi, non sia nel termine prefisso, presentata, non sia cosa opportuna. La materia è assai ardua; si tratta non solo di investigare e definire gli effetti giuridici di un catasto probatorio, ma di vedere altresì quali modificazioni occorranò nella nostra vigente legislazione di procedura civile e forse anche nel Codice civile.

Evidentemente questi studi richiederanno molto tempo ed è perciò che vorrei pregare l'onorevole Di San Giuliano di consentire, che, invece di porre per termine la fine dell'anno 1887 si dicesse: « entro due anni dalla promulgazione della presente legge. » Con queste dichiarazioni e con queste modificazioni il Ministero accetta l'articolo 8 della Commissione.

Presidente. La Commissione ed il Governo non accettano l'aggiunta proposta dall'onorevole Pellegrini.

L'onorevole Pellegrini vi insiste?

Pellegrini. Dopo le dichiarazioni avute dall'onorevole relatore o dall'onorevole ministro delle finanze, delle quali prendo atto, non insisto più sulla mia proposta.

Presidente. L'onorevole Curcio ha proposto un ordine del giorno del quale ho dato lettura.

L'onorevole Curcio lo mantiene o lo ritira?

Curcio. Una volta che la Commissione non ha creduto di accettarlo, non posso mantenerlo; l'insistervi mi parrebbe poco serio; però mi associo all'aggiunta dell'onorevole Di San Giuliano, e prego l'onorevole ministro delle finanze di considerare se si possa per un momento abbreviare i due anni; e per questa ragione, che nella seduta dell'altro giorno è stato stabilito di fare qualche cosa nel regolamento che serva per riannodare gli studi del catasto alla legge intorno agli effetti giuridici che si dovrà fare; ed il catasto s'incomincerà a fare due anni dopo la promulgazione di questa legge. Se noi avessimo compilata la legge per gli effetti civili, o l'avessimo almeno presentata in modo da poterci dare dei lumi, allora avverrebbe che si potrebbe cominciare il catasto, avendo presente le esigenze civili della legge che starà per essere presentata.

Quindi pregherei il ministro, se non avesse nulla in contrario, di voler acconsentire che si

abbia ad abbreviare un poco questo termine, acciocchè dalla presentazione della legge alla presentazione del regolamento v'intercedesse un certo tempo.

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro delle finanze?

Di San Giuliano. L'accetto.

Presidente. Ed allora che fa Ella, onorevole Curcio?

Curcio. Mi associo anch'io alla proposta dell'onorevole Di San Giuliano.

Magliani, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Un semplice schiarimento all'onorevole Curcio.

Il Ministero intende di presentare il più presto possibile il disegno di legge, anche prima del termine dei due anni. Affinchè l'impegno del Governo sia effettivamente mantenuto si stabilisce quel termine, ma ciò non toglie che non si possa presentare prima.

Presidente. Poichè l'emendamento proposto dal ministro delle finanze è accettato dall'onorevole preopinante e dall'onorevole Di San Giuliano, non mi rimane che dar lettura dell'articolo:

« Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. »

Quindi viene l'aggiunta dell'onorevole Di San Giuliano: « Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge. »

Metto a partito quest'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 9. La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe. »

Su quest'articolo non v'è alcun oratore iscritto, nè è stata presentata alcuna proposta; onde io lo pongo a partito senz'altro.

(È approvato.)

« Art. 10. Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal ministro delle finanze, con decreto

speciale, sulla proposta delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali. „

Fornaciari. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fornaciari. Propongo a quest'articolo una piccola aggiunta. La proposta delle eccezioni di cui parla l'articolo, è limitata alle Commissioni censuarie comunali; io vorrei aggiungere che essa può esser fatta anche dalle Giunte tecniche; cosicchè nell'articolo dovrebbe dirsi " sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite ecc. „

Presidente. La Commissione accetta quest'aggiunta dell'onorevole Fornaciari?

Minghetti, relatore. L'accetta.

Presidente. E l'onorevole commissario regio?

Messedaglia, commissario regio. L'accetto io pure.

Presidente. Così rilegge l'articolo:

" Art. 10. Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal ministro delle finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali. „

Pongo a partito questo articolo così modificato.
(È approvato.)

" Art. 11. La tariffa espone, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

" La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane netta dalle spese e perdite eventuali (art. 14).

" I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e il prodotto sarà calcolato sulla media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge.

" Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza. „

Minghetti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti, relatore. La Commissione questa mattina ha dovuto naturalmente sentire e dibattere alcuni concetti coi proponenti degli emendamenti a quest'articolo; egli è in seguito a questa discussione che la Commissione stessa proporrebbe delle modificazioni colle quali spera di poter anche to-

gliere di mezzo gli emendamenti che sono stati proposti ad altri articoli.

Essi sono due.

All'articolo 11 paragrafo 2º laddove dice: " La rendita imponibile è quella parte del fondo che rimane netta „ si dovrebbe aggiungere " che rimane al proprietario „ netta dalle spese, e perdite naturali. „

Questa dichiarazione servirà ad escludere alcuni emendamenti proposti ad altri articoli.

La seconda poi è una modificazione alquanto più estesa, ed è al terzo capoverso: " I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione secondo gli usi e condizioni locali „ e fin qui siamo tutti d'accordo; comincia qui la differenza. Ora la Commissione proporrebbe che si dicesse: " e la quantità dei prodotti sarà calcolata per ogni qualità e classe sulla media di un periodo di tempo che comprende l'ordinaria vicenda delle coltivazioni. „

Da ciò si vede che la Commissione non prende più per la determinazione della quantità un termine prefisso di dieci, dodici o quindici anni, ma prende tutto quel periodo di tempo che comprende l'ordinaria vicenda delle coltivazioni; l'ultimo alinea resterebbe lo stesso.

Presidente. Come la Camera ha inteso, la Commissione proporrebbe che si modificasse l'articolo 11, dopo aver detto al paragrafo 2º " la rendita imponibile è quella parte del fondo che rimane netta „, si dovrebbe dire che " rimane al proprietario netta dalle spese e perdite eventuali. „

Quindi la Commissione propone di modificare il 3º comma come segue; dopo aver detto che: " i fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria coltivazione secondo gli usi e le condizioni locali, „ si direbbe: " la quantità dei prodotti sarà calcolata per ogni qualità e classe sulla media di un periodo di tempo, che comprenda l'ordinaria vicenda delle coltivazioni. „

Su questo articolo è inserito a parlare per primo l'onorevole Parpaglia.

Ne ha facoltà.

Parpaglia. L'articolo 11, come era redatto prima, era abbastanza grave; però io credo che le modificazioni introdotte dalla Commissione l'abbiano assolutamente peggiorato.

In verità, o signori, con questo articolo si determina il modo col quale si forma la tariffa, stabilendo che essa deve esprimere la rendita imponibile, e per ottenere questa ne indica e formula i criterii.

Questa parte delle tariffe deve essere esami-

nata con la maggior diligenza possibile per le gravi conseguenze che nella formazione del catasto può apportare.

Si legge nell'articolo 11 del progetto di legge che: " la rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo, che rimane netta, dedotte le spese e perdite eventuali. " Qui la Commissione ha introdotto una modificazione che accetto di buon grado. Ha meglio chiarito il concetto coll'aggiungere le parole *al proprietario*, per far così determinare che si deve tener conto unicamente del reddito padronale o dominicale, così a modo di esempio se un fondo fosse tenuto a mezzadria od a colonia non si terrà conto della parte di rendita che spetta al colono, ma unicamente di quella che viene attribuita al proprietario, poichè questa è la rendita dominicale.

L'altro alinea dello stesso articolo suonava così: " il prodotto sarà calcolato sulla media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge. " Con questa dizione si stabilisce un termine fisso sul quale dovrà farsi la media per accertarne la quantità di prodotto delle parcelle *tipo*, le quali costituiscono i termini della tariffa: limite dal quale nè le Commissioni censuarie, nè gli agenti catastali potevano uscire. La media della quantità di prodotto per un dato periodo di anni era unica norma per riconoscere la rendita imponibile da tradursi nelle tariffe.

La questione sarà di vedere se il limite stabilito di 12 anni sia sufficiente o non sia il caso di allungarlo, perocchè è risaputo che le medie riescono più esatte quanto più largo è il termine, perchè allora i diversi fattori si compensano.

Oggi la Commissione credendo di accontentar molti, cambia di parere ed ha introdotto una modificazione che peggiora assolutamente la legge.

La Commissione non consente più in un termine o periodo di anni per stabilirsi la media della quantità del prodotto, e propone invece " che la quantità de' prodotti sarà calcolata per ogni qualità sulla media di un periodo di tempo che comprende le ordinarie vicende della coltivazione. "

A me pare che basti dir ciò per misurarne tutte le gravi conseguenze e pericoli nella sua applicazione.

Qual'è la coltivazione ordinaria nelle colture alternate? Quali sono le vicende ordinarie delle svariate e molteplici coltivazioni che abbiamo nello Stato? Attenderò una risposta della Commissione; e son sicuro che aspetterò molto perocchè la risposta non è così facile. Chi poi stabilisce, chi determina la rendita? Chi è giudice per

riconoscere e misurare le ordinarie vicende di coltivazione? Un agente catastale col concorso della Commissione censuaria nella quale prevale, od è a supporre che prevalga l'elemento fiscale dal modo col quale sono formate.

Credo che non sia possibile ammettere una simile dizione: poichè tutto sarebbe lasciato nell'indefinito, nell'ignoto, e quel che è peggio in balia dell'arbitrio; ritengo invece che si potrebbe modificare l'articolo estendendo il termine del dodicennio per alcune coltivazioni specialmente arboree come gli oliveti poichè sono molte le cause che influiscono sul raccolto e sulla maggiore o minore quantità del frutto o quanto meno escludendone i due anni più ubertosi; poichè in una vicenda di anni, vi possono esser certe annate fenomenali, le quali potrebbero falsare e spostare i termini delle medie.

Non si può accettare il criterio della Commissione, perchè si lascia incerta e indeterminata la norma per la misura della quantità di prodotto a base della tariffa. Si vuole la legge del catasto col concetto della uniformità e noi la escludiamo perchè le tariffe molteplici quanti i comuni, dipenderanno unicamente dai criteri e giudizi dei diversi periti.

Voi vedete in che condizioni si troverà il paese. Saranno tanti gli arbitrii, saranno tante le modalità, saranno tante le variazioni di apprezzamento che condurranno ad una sperequazione maggiore assai di quella che ora si lamenta.

All'incontro, quando la legge stabilisce un termine entro il quale si deve fare la media dei prodotti; quando la legge stabilisce i capi saldi dei criteri coi quali la media deve farsi, noi riusciremo ad una media, che se non potrà dirsi esatta sarà di certo meno arbitraria, ed i pericoli saranno di gran lunga minori.

In questa legge, purtroppo per la sua natura e per forza di cose, siamo obbligati tratto tratto ad abbandonarci ai futuri regolamenti, e sia pure quando è necessario; ma quando questa necessità non lo esige dobbiamo rifuggire dai pericoli di un futuro incerto ed indeterminato se vogliamo che questa legge apporti tutti quei benefici che ci auguriamo dalla sua applicazione. Ed io credo che se s'introducesse la modificazione proposta dalla Commissione, noi metteremo il paese (ci si badi bene) in un vero letto di procuste.

L'onorevole Plebano l'altro giorno vi diceva quali influenze possono esercitarsi nella stima dei redditi, io lo combattei come un timore esagerato. Ma devo confessare che, se convertite questa facoltà illimitata, questo arbitrio ai periti, alle Commissioni

censuario per stabilire la media per le tariffe, voi verrete a quelle conseguenze lamentate dall'onorevole Plebano.

Io quindi non posso che oppormi all'accettazione dell'emendamento proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo.

Corleo. Su questo articolo 11 io aveva proposto un emendamento, di sostituire cioè alla parola *dodicennio*, la parola *trentennio*, perchè avrei voluto che fosse maggiore il periodo sul quale si dovrebbe fissare la media della quantità dei prodotti. Un'obiezione però mi è stata fatta; e per quanto abbia detto l'onorevole Parpaglia, l'obiezione fattami non mi pare ancora risolta. Abbiamo noi vere statistiche, comune per comune, per sapere la quantità dei prodotti? Noi avremmo dei mezzi per arrivare approssimativamente alla quantità dei prodotti, non fondo per fondo, ma comune per comune, desumendo cioè dai prezzi del mercato l'abbondanza maggiore o minore dei prodotti, e mettendovi a confronto le statistiche dell'importazione. Perchè quando non vi è stata importazione dall'estero per certe derrate, e vi è ribasso di prezzi, bisogna dire che allora vi sia stata abbondanza interna. Ma in fondo, queste sarebbero deduzioni non fondate sopra calcoli esatti e matematici. Questo è troppo chiaro, nè posso negarlo.

Però la Commissione è venuta adesso ad escludere l'idea di un periodo determinato, cioè il dodicennio; e con questo esclude una cosa che potrebbe essere molto grave per talune regioni, tanto del settentrione, quanto del mezzogiorno.

Immaginiamo, signori, che per un dodicennio un dato prodotto sia stato scarso in qualche regione. Non è una cosa molto difficile che alcune regioni stiano alle volte 10 o 12 anni senza produzione alcuna o con una minima produzione, per esempio, negli olii.

In questo caso, il reddito per loro sarebbe fondato sopra una quantità di prodotto ristretto in un dato periodo, ma non vero per una media più larga; sarebbe soltanto fondato sul caso eccezionale del dodicennio. E così quella regione sarebbe favorita.

Lo stesso possiamo dire per qualche altra derrata, in senso contrario. Potrebbe essere più abbondante in un dato periodo. Ebbene allora avremmo una quantità di prodotto molto maggiore, che servirebbe di base per fissare la media; la quale naturalmente ricadrebbe in danno di quella regione, che non potrebbe aver sempre tutta quella eccezionale abbondanza.

Adesso la Commissione non muta il concetto, ma non stabilisce un tempo preciso e determinato. Ci dice in termini generali: sarà tenuto presente un periodo di anni bastevole per le diverse vicende di un'ordinaria coltivazione. Ora, ogni coltivazione deve avere le sue vicende, (non si parla degli avvicendamenti agrarii) ma delle vicende climatiche o telluriche, favorevoli o sfavorevoli al suo prodotto, dove toccare il suo massimo e il suo minimo. A volte questa raggiungerà il massimo e il minimo dentro 10, dentro 12 anni, a volte lo raggiungerà dentro 20 o 30: dimodochè resta sempre a fare questa ricerca.

Quando una legge stabilisce che bisogna fissare un periodo bastevole a tutte le vicende ordinarie di prodotto di una data coltivazione, noi non siamo più ristretti all'ultimo dodicennio, o al ventennio o al trentennio, ma a quel tanto che è necessario per provare tutte le vicende di produzione, le massime e le minime.

Ma chi ne sarà giudice? Questa è un'altra questione. Io credo non se ne debbano lasciare giudici inappellabili coloro che devono venire in ogni comune per stabilire questo periodo; poichè dipenderà da esso tutta l'importanza di ciascuna tariffa locale. Quando saremo al punto in cui si dovrà determinare chi debba giudicare di questo minimo e massimo e di questo periodo, sarà allora il caso di proporre un emendamento, che mi riservo di fare fin d'ora, come ne ho proposto anche qualche altro che vi può avere attinenza, per potere stabilire giudici i quali possano effettivamente ed imparzialmente decidere per il periodo di massima e minima produzione di ogni derrata.

Posto ciò, io credo di non aver bisogno di sviluppare l'emendamento, perchè non gioverebbe più stabilire il trentennio, quando già la Commissione accorda tutto il periodo abbisognevole per toccare i massimi e i minimi della produttività di ciascuna coltivazione.

In una parola, io escludo un periodo determinato per stabilire il prodotto di tutte le maniere possibili di ordinaria cultura, periodo che potrebbe a tutti non convenire; come a suo luogo propugnerò che coloro che devono decidervi siano quelli che devono aver di mira l'interesse generale e locale.

Ed è per questo che rinuncio ora al mio emendamento. Mi riservo poi il diritto di sostenere i miei emendamenti agli articoli 14 e 15, e prego però l'onorevole presidente di riservarmi per quelli la parola.

Presidente. Sta bene.

Anche l'onorevole Curioni aveva proposto un emendamento a questo articolo.

Ha facoltà di svolgerlo.

Curioni. Nell'emendamento che ho proposto era totalmente esclusa l'idea di un periodo qualunque per la valutazione dei prodotti lordi, mentre la Commissione stabiliva che i prodotti stessi si dovessero valutare sulla media di un dodicennio.

Ora la Commissione, abbandonando l'idea di un periodo determinato, si è fissata su quella di un periodo dipendente dalle principali vicende agricole.

La nuova proposta della Commissione non è conforme allo spirito del mio emendamento, ed io non posso accettarla, quantunque la creda molto migliore di quella risultante dall'articolo in discussione, quale è stato primitivamente proposto, ed ecco i motivi per cui non posso associarmi all'emendamento della Commissione.

Molte sono le condizioni e le circostanze fisiche, molte le condizioni e le circostanze economiche che influiscono sulla produttività della terra. E i prodotti lordi, che sono il risultato di tutti i fattori, sì naturali che artificiali, della produttività, non possono che subire delle grandi variazioni dipendenti dall'energia dei fattori stessi.

Non deve quindi destar meraviglia se i prodotti per ogni ettaro di terreno variano da una località all'altra, da un appezzamento all'altro, fra limiti molto estesi; non deve recar meraviglia se valenti scrittori ed abili pratici ci dicono, per esempio, che per ogni ettaro i prodotti variano: pel frumento da 8 a 30, pel granturco da 10 a 40 e pel riso da 10 a 40 ettolitri; per la canepa da 2 a 9, e pel fieno da 4 a 60 quintali.

Questi dati mettono in evidenza come sia non solo difficile, ma quasi impossibile, il determinare l'entità dei prodotti lordi con norme generali ed esatte; come in questa determinazione sia giovevole ricorrere a informazioni, a dati pratici assunti in ogni caso particolare.

Se nei 12 anni, che precederanno la pubblicazione della legge che stiamo discutendo, si avessero noi vari comuni delle statistiche esatte dei diversi prodotti agricoli per ettaro di vario qualità e classi di terreni, non sarebbe difficile soddisfare alla prescrizione dell'articolo 11 di valutare cioè i prodotti in base alla media del dodicennio, oppure all'altra dell'emendamento della Commissione di dedurre i prodotti lordi in base alla media del periodo comprendente le principali vicende agricole.

Ma siccome queste statistiche generalmente non

esistono, ne viene come naturale conseguenza che l'indicata media in nessun modo si potrà fare.

E ne viene pure come naturale conseguenza che, se assolutamente si vorrà fare, bisognerà basarla sopra dati incerti, sopra dati che probabilmente saranno tanto più erronei quanto più si riferiranno ad anni lontani da quello in cui si fa la stima.

Le reminiscenze dell'uomo sono limitate, e se è possibile sapere, in modo accettabile, quali e quanti furono, per una data estensione di terreno, i prodotti lordi per uno, per due, per tre anni addietro, lo stesso non si può pretendere per un numero di anni anteriori. E quindi io credo che i lunghi periodi nella valutazione dei prodotti siano più nocivi che utili; e che essi abbiano per risultato di allontanare anzichè di avvicinare la media alla verità.

Branca. Chiedo di parlare.

Curioni. Aggiungasi ancora che, in molte regioni d'Italia, sono in vigore le rotazioni agrarie, e che quindi il periodo dovrebbe comprendere un determinato turno di rotazioni; cosicchè, se io trovo che sarebbe stato male fissare un dodicennio, lo stesso non potrei dire, sotto l'aspetto delle rotazioni, per l'emendamento proposto dalla Commissione.

Io credo che la determinazione dei prodotti lordi di un ettaro delle varie qualità e classi di terreno sia un problema che debba essere risolto dai periti, con un certo potere discrezionale: in base ad informazioni che essi potranno assumere da agricoltori abili, coscienziosi ed onesti, da mercantili, da registri di amministrazioni private e pubbliche, dove questi registri esistono, da agronomi, da misuratori, da periti locali; appurando queste informazioni, paragonandole fra di loro e tutte ventilandole con criterio pratico; procurandosi all'occorrenza informazioni di fatto all'epoca dei raccolti, anche esaminando sul luogo i granai, i magazzini, i fienili, i pagliai; e esercitando un ufficio prudenziale di scrutatori, sì da poter da una parola, da un detto, da una risposta, affermare il vero nodo della questione e trarre utili lumi per iscoprire la verità.

Insomma, a mio avviso, il problema della determinazione dei prodotti lordi, per ettaro di ogni qualità e classe di terreni, non è assolutamente un problema di media aritmetica; ma sibbene un problema che deve essere lasciato alla scienza, alla intelligenza, alla perizia, all'accorgimento, al criterio pratico del perito. Ed è per questo che io ho proposto la soppressione delle parole: "che il prodotto sarà calcolato sulla media del dodicennio";

e che, con mio rincrescimento, non posso neppure accettare l'emendamento della Commissione, quantunque lo creda un miglioramento alla prima proposta.

Presidente. L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

Branca. Io vorrei pregare la Commissione di chiedere essa stessa, che si sospenda la discussione di quest'articolo per esaminarlo di nuovo e presentarci poi una soluzione diversa da quella ora proposita, la quale peggiora l'articolo medesimo.

Io non era contento del dodicennio, ma ad ogni modo lo preferirei all'attuale emendamento. L'onorevole Curioni ha esposto le difficoltà che s'incontrano nel determinare precisamente il reddito, ed io sono con lui, giacchè non vi è difficoltà maggiore di questa.

Le colture sono svariatissime; alcuni raccolti, come quelli degli olivi, sono biennali; per gli agrumi bisogna aspettare moltissimi anni. Quindi la necessità di precisare nella legge i criteri generali.

Plebano. Chiedo di parlare.

Branca. L'onorevole presidente della Commissione mi diceva adesso che questo si rimanderebbe al regolamento. Ma questa è questione grave, e occorre che il Parlamento dia le norme generali. E poichè tali norme non si possono improvvisare, è meglio rimandare la questione per non mettere la proprietà fondiaria a disposizione dell'ultimo agente estimatore... (*Oh! oh!*) Sì certo! L'onorevole Gerardi ha detto che specialmente il piccolo possidente, non è in grado di rendersi conto del reddito del suo fondo; se così è, molto meno potrà rendersene conto un agente il quale non ha altro interesse che di elevare il reddito.

Gerardi. Chiedo di parlare.

Branca. C'è quindi bisogno di criteri determinati; altrimenti questa legge sarà tale iniquità, che nessuno potrà votarla. (*Oh! oh!*)

Noi siamo qui per garantire i contribuenti: dunque dobbiamo fare leggi ben chiare, e precise.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io lodo grandemente l'intendimento che ebbe la Commissione nel proporre la modificazione che fu testè annunciata all'articolo che stiamo discutendo.

La Commissione ha tentato di togliere di mezzo molti emendamenti ch'erano stati proposti; ma io francamente debbo dichiarare, che non posso accettare con animo tranquillo la soluzione che

ci ha proposto; imperocchè mi pare che si aggravi in questa legge, ai molti altri che già vi sono, un nuovo elemento di incertezze, e, diciamo pure, di arbitrii.

Egli è evidente che, non fissando alcun periodo, per ottenere la media quantità di prodotto, si lascia facoltà alle Commissioni comunali locali di determinarlo.

Ora io mi permetto di chiedere alla Commissione, se non tema, che, da questa sconfinata libertà di quelle Commissioni, possa derivarne una enorme sperequazione nelle tariffe; perchè evidentemente l'Italia è molto estesa, ha condizioni agricole molto diverse; e però è molto difficile essere sicuri che i criteri che seguirà una Commissione, verranno adottati da tutte le altre, e quindi si avrà una grande differenza nelle tariffe.

Noi non avremo più, almeno lo temo, una tariffa perequata; e per queste considerazioni, per quanto riconosca che è molto difficile prendere una determinazione all'improvviso su questa questione, che è gravissima, io non potrei accettare le proposte della Commissione; quindi, sperando che la questione medesima si possa risolvere in modo soddisfacente, mi accosto alla proposta dell'onorevole Branca, cioè di pregare la Commissione di sospendere questo articolo per ristudiarlo.

Presidente. La Commissione accetta la sospensiva?

Gerardi. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gerardi. (*Della Commissione*) Io ho chiesto di parlare per rispondere al mio amico personale ed anche politico, l'onorevole Branca, giacchè mi parve che la sua commozione (e non gliene faccio rimprovero perchè mi commuovo spesso anche io) eccedesse i limiti delle conseguenze che possono derivare dalla nuova proposta della Commissione.

Io desidero di dire le ragioni per le quali noi siamo venuti a proporre quell'emendamento, e di giustificarci dalla censura di avere proposto norme che possano essere accusate, ripeterò la sua parola, d'iniquità.

La Commissione si è trovata di fronte a due correnti le quali la volevano travolgere in direzioni opposte. Noi avevamo proposto il termine del dodicennio perchè questo termine ci pareva bastevole a comprendere le vicende ordinarie di qualsiasi specie di coltura; ma è venuto l'onorevole Corleo e ci ha detto: signori, voi fate

un catasto che deve durare cinquant'anni e prendete per base di produzione un periodo di 12 anni? Voi siete in errore.

Ora io faccio osservare all'onorevole Corleo, che questi periodi non hanno altro scopo se non quello di accostarsi, secondo la teoria comune della verosimiglianza, al periodo dal quale si possa desumere il prodotto medio avvenire. E quindi parmi evidente che la quantità di prodotto dell'ultimo dodicennio si accosterà al prodotto futuro più probabilmente della media dell'ultimo trentennio. Ed è inutile ch'io ne dia la dimostrazione, essendo ciò evidente.

La Commissione dunque ha risoluto di non accettare l'emendamento dell'onorevole Corleo. Siccome poi l'onorevole Corleo stesso, in via ufficiale nel seno della Commissione, aveva chiarito il suo concetto nel senso che voleva fosse stabilito tale periodo che comprendesse tutte le vicende della coltivazione ordinaria, noi, nella seduta di questa mattina, abbiamo creduto di sostituire al periodo del dodicennio quella formola medesima che si legge nella relazione, la quale riproduce il concetto dominante in questa materia catastale. E così abbiamo creduto che la questione sarebbe esaurita.

Ma l'onorevole Parpaglia, e l'osservazione sua è grave, lo riconosco, dice: badate che voi in questo modo ci abbandonate all'arbitrio dei periti; e, soggiungeva l'onorevole Branca, i periti faranno quel che vorranno.

Anzitutto noi partiamo da un concetto subbietivo un po' diverso. Noi dei periti catastali non abbiamo l'opinione che da alcuni venne espressa nella Camera; nè io biasimo codesta opinione, perchè trattandosi di legge di imposta è molto meglio andar cauti. Ma, notate bene, quando in una legge di massima fondamentale si dice: il prodotto dovrà esser determinato sulla base della media di un periodo che comprenda le vicende ordinarie della coltivazione, credete voi che un limite a questi periti non sia stato posto? Manca il limite numerico di dodici o trent'anni il quale può essere assai volte fallace, ma si è a quello sostituito un limite più razionale.

Si osservava, per esempio, che la coltivazione degli olivi si avvicenda ogni tre anni. Ma non è così; essa si avvicenda in dieci o dodici anni, secondo certe condizioni. Se non c'è la siccità, onorevole Parpaglia, ci sono altri malanni, la mosca dell'olivo, i geli, i venti ed altro che alterano la vicenda.

Parpaglia. Queste non sono vicende ordinarie.

Gerardi. Sono proprio ordinarie per la coltiva-

zione degli olivi: e se voi dovunque domandate ad un proprietario di oliveti qual quantità di olive in media può raccogliere in dieci anni, io credo che vi dirà: un anno tanto, un altro anno tante altre se i geli o le piogge o la siccità non si verificano; poi divide e prende la media. E che cosa vuol dire il buon senso del contadino in queste cose? Che non vuol considerare un periodo predeterminato che porterebbe ad una media non giusta.

Però l'onorevole Branca dice: siamo noi sicuri che questo concetto sarà osservato dalle Commissioni? Ma, domando io, è proprio in arbitrio dei periti e delle Giunte tecniche di dire: la media del reddito di quella tal qualità e classe è tanto? Questo loro giudizio è soggetto al ricorso degli interessati i quali hanno diritto di studiare i risultati della minuta di stima, di rettificarla; e, se non saranno ciechi, avranno modo di far valere le loro ragioni.

Riepilogando quello che ho detto, per chi ritiene che l'organismo esecutivo del catasto, che le rappresentanze da noi istituite, che i modi e le garanzie dei calcoli siano buoni, torna più accettabile la formola ora proposta dalla Commissione, perchè è più razionale, perchè non lascia luogo all'arbitrio, ma stabilisce i concetti e le massime che il perito non può violare; che se si nutre il dubbio che possano ciò nonostante aver luogo arbitrii ed abusi non vi è che riportarsi alla fede cieca dei numeri, e dire: stabiliamo sette, otto, dieci anni e sarà quello che sarà.

Ed ora devo dire una parola all'onorevole Curioni. Egli ha fatto la dimostrazione la più chiara, la più limpida della verità del concetto della Commissione; perchè ha sostenuto che è impossibile stabilire le medie sopra periodi costanti ed immutabili.

Ciò posto, non c'è altro modo per evitare l'arbitrio dei periti fuori quello di porre nella legge un concetto generale, e poi lasciare facoltà ai periti di esplicarlo nel determinare le medie; precisamente, come noi abbiamo proposto.

Del resto la Commissione è disposta naturalmente a ritornare sopra questa disposizione perchè capisce che è delle più gravi della legge.

Io credo nondimeno che non sarebbe male che la discussione si svolgesse ancora più ampiamente, perchè potessimo avere norme più sicure nelle nostre deliberazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. L'onorevole mio amico Gerardi ha cercato di giustificare le modificazioni proposte dalla Commissione, ed ha perfino creduto di tro-

varne la giustificazione nel discorso dell'onorevole Curioni.

Evidentemente non si fece carico dell'opinione dell'onorevole Curioni. Egli ritiene essere impossibile tassare la rendita colle medie risultanti da un periodo di anni. Mancando dati statistici delle quantità dei prodotti, è mestieri ricorrere alla memoria di alcuni individui; e ciò porta necessariamente all'incertezza. Ciò posto, è evidente che, se il ragionamento dell'onorevole Curioni sta contro la prima redazione dell'articolo 11, lo sta molto di più contro l'emendamento proposto ora dalla Commissione perocchè secondo gli schiarimenti dati dall'onorevole Gerardi, il periodo delle alternative vicende agrarie può essere e sarà maggiore del dodicennio.

L'onorevole Gerardi ha troppa fiducia sulla capacità e sulla competenza degli agenti catastali. Io non la discuto; però io ho sempre osservato per esperienza, che la tendenza fiscale in quelli agenti è stata sempre ritenuta pericolosissima, nè troverete in essi, qualche rara eccezione fatta, persone che abbiano a cuore e propugnino gl'interessi dei contribuenti; vi è sempre l'interesse nell'agente di rendersi gradito ai superiori, i quali misurano l'opera sua dai risultati più o meno proficui per l'erario.

Del resto io comprendo che si possa fare assegnamento sulla capacità, intelligenza, onestà di pochi, i quali possono perciò essere scelti tra i migliori; ma noi ci troviamo in ben diverso caso, perchè i periti possono esser tanti quanti sono i comuni amministrativi i quali, secondo la legge, sono considerati comuni censuari. Così si va sempre più incontro ai pericoli dell'ignoto e dell'arbitrio.

Si vuole calcolare la quantità del prodotto sulla media di un periodo di tempo che comprende l'ordinaria vicenda della coltivazione. Ed io vi ripeto ancora una volta che questa formula di una media basata sui prodotti ottenuti da un fondo secondo le ordinarie vicende delle coltivazioni, a me fa paura.

L'onorevole Gerardi, volendo combattere la mia osservazione che, attenendosi alle vicende ordinarie di coltivazione, il termine per la coltivazione arborea e specialmente per gli olivi, sarebbe assai breve, disse che invece deve esser molto più largo perchè deve tenersi conto di tutte quelle cause atmosferiche o di altra natura che possono influire sul raccolto. Io accetto di buon grado la sua dichiarazione, ma dubito che queste cause di straordinarie fallite di raccolti possano comprendersi nelle *vicende ordinarie* di cui parla l'emendamento

proposto; ad ogni modo tutto sarà lasciato in arbitrio del perito.

Io quindi prego la Commissione di esaminare diligentemente questo articolo, perchè ripeto la tariffa è la base di tutto il sistema catastale e perciò bisogna studiarsi di stabilirla quanto possibilmente giusta ed equa.

E siccome la Commissione ha consentito di ritornare su quest'argomento attenderemo i suoi studi; sicuri che, composta come è di uomini dottissimi, e di indiscutibile competenza col concorso dell'eminente uomo che rappresenta il Governo, verrà alla Camera con una soluzione che risponda allo scopo che una legge così importante si prefigge di raggiungere, cioè la giusta ripartizione dell'imposta fondiaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

Minghetti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Permetta, vi sono altri iscritti prima di lei.

Fusco. A me non vuol dare facoltà di parlare.

Presidente. Onorevole Fusco, non è che io non gliela voglia dare; ma l'onorevole Billia l'aveva chiesta prima di lei.

Fusco. Non lo metto in dubbio.

Presidente. E allora perchè mi muove una censura che so di non meritare? (*Bene!*) Onorevole Billia ha facoltà di parlare.

Billia. Io accetto l'invito fattoci dalla Commissione, di manifestare le nostre osservazioni, perchè essa possa esaminarle e tenerne conto.

Ora pare a me, che non solo la disposizione sulla quale si è discusso sinora sia degna di considerazione; ma vi sia un altro punto degli emendamenti introdotti dalla Commissione, sul quale occorra richiamare la sua attenzione; perchè una semplice parola potrebbe forse snaturare tutto il concetto della legge.

La Commissione ci ha annunciato che al secondo capoverso dell'articolo 11 ha introdotto un emendamento secondo il quale la rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane *al proprietario* netta da spese e perdite eventuali.

Questa parola *al proprietario*, nei riguardi catastali, ha un significato diverso della parola *possessori* che si trova negli articoli precedenti?

Minghetti, relatore. No.

Billia. Se non è qualchecosa di diverso, rappresenta forse una diversità di applicazione, nel caso che la lavorazione del fondo avvenga direttamente per opera del proprietario ed avvenga in via economica o col sistema della coltivazione

a colonia parziale? Si tiene cioè conto della sola rendita netta che rimane al proprietario, ossia non si esclude quel frutto della rendita che è devoluto al colono? Perchè se questo non è chiarito, allora ne deriva che si dovrebbe ancora tener conto al proprietario anche dei capitali ipotecarii assicurati sul fondo, ed allora la natura reale dell'imposta sparirebbe.

Io credo dunque che sia pericolosa quell'aggiunta proposta dalla Commissione e che essa turbi tutta l'economia della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusco.

Fusco. Veramente dopo la dichiarazione della Commissione con la quale accetta il rinvio dell'articolo al suo esame, io dovrei accontentarmi; ma poichè la Commissione stessa ha desiderato di udire sopra la proposta modifica le varie opinioni, io mi permetto di richiamare la sua attenzione sulle difficoltà alle quali essa va incontro ponendosi sopra una nuova via. Ad un periodo di tempo determinato volete sostituire un periodo non determinato *a priori*, ma che dovrebbe applicarsi volta per volta secondo le ordinarie vicende delle colture. Ora io vi prego di badare agli inconvenienti ai quali andate incontro ed alle difficoltà che derivano dalla coltura multipla, dalla coesistenza di parecchie colture sul medesimo fondo.

Questo inconveniente probabilmente non si è veduto, perchè ciascuno di noi ha dinanzi agli occhi quel tipo di coltura che risponde ai suoi luoghi, alle sue contrade. Or bene per questa esperienza, per questo tipo che sta innanzi agli occhi miei io vi debbo far considerare quelle difficoltà che derivano dalla coesistenza delle produzioni, dalle colture multiple. Ne volete un esempio? Noi abbiamo alcuni fondi i quali si coltivano a cereali, ma hanno anche il vigneto, le piante coloranti, la robbia, che nientemeno resta circa tre anni a vegetare, ed altri prodotti.

In questo caso col vostro sistema come fareste a pigliarla media per la determinazione dei prodotti a seconda delle ordinarie vicende della coltura? Evidentemente nello stesso fondo dovrete, per la parte coltivata a cereali, pigliare un periodo più breve, per la parte coltivata a frutteto un altro periodo, per la parte coltivata a vigneto, e per le altre colture un altro periodo ancora. Sicchè per lo stesso fondo avreste bisogno di valutare il frutto con periodi diversi. Ed allora avreste bisogno di un altro metodo per creare la media delle medie. Vedete dunque che voi vi avviate per un mare di difficoltà.

Io comprendo che ogni sistema ha i suoi inconvenienti. Il vostro a prima giunta, così enunciato, è più razionale, perchè voi non volete che *a priori* si stabilisca un periodo il quale potrebbe, nella pratica, riuscire inadeguato per certe colture. E questo lo comprendo. Ma tutto sta a vedere se gli inconvenienti del nuovo sistema da voi proposto non siano maggiori di quelli inerenti al periodo fisso; e, oltre quelli indicati dagli oratori che mi hanno preceduto, c'è quello che ho avuto l'onore d'indicarvi ora. Mi parrebbe che, forse, un periodo lungo, come quello al quale aveva accennato l'onorevole Corleo, potendo in sè comprendere tutti i vari periodi, presenterebbe la soluzione più razionale.

Ad ogni modo, io ho voluto soltanto enunciare uno degli inconvenienti del nuovo sistema perchè la Commissione, dovendo tornar sopra questa disposizione, possa tenerne conto e presentare una proposta con la quale anche cotesto possa essere evitato.

Presidente. Prima di dar facoltà di parlare agli altri oratori che l'hanno chiesta, stimo opportuno di comunicare alla Camera un emendamento presentato dall'onorevole Giolitti.

L'onorevole Giolitti vorrebbe che dopo le parole: " I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali ", si dicesse: " e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario per le ordinarie vicende delle medesime. "

L'onorevole Romano ha facoltà di parlare.

Romano. Io mi associo pienamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Pargaglia, dall'onorevole Fusco e da altri onorevoli colleghi contro la proposta della Commissione.

Il parlare di avvicendamento agrario è un gettarsi nell'ignoto.

La terra coltivata a grano ha un avvicendamento di quattro anni; la vigna nell'Agro romano dura quattordici anni, mentre nell'alto Piemonte dura venticinque anni. La rendita degli oliveti secondo i più accreditati agronomi è triennale; ma è una pianta che *aliquando dormit*, e dorme per ben dieci anni. Come potrà il perito indovinare il futuro prodotto? Come calcolare le rendite delle doppie colture nel medesimo fondo, come ha ben rilevato l'onorevole Fusco?

Vedete dunque in qual ginepraio ed in quali

incertezze entreremmo se si accettasse l'ultima proposta della Commissione.

In fine chi non sa quanti involontari errori prendono i periti nelle cose reali di fatti permanenti, e che appunto perciò le nostre leggi ritengono periti periziori i magistrati?

Non facciamo dunque salti nel buio, e lasciamo l'articolo come è formulato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io parlo nello stesso senso dei precedenti oratori. Credo che questo articolo sia uno dei canoni fondamentali della legge che si discute. Noi abbiamo fatta una discussione generale per decidere se il catasto debba essere estimativo, o no. E questo articolo è appunto la base del catasto estimativo.

Coloro che vogliono abbandonarsi all'indeterminato si mettono per una via pericolosa. Come volete che una legge di questo genere non prescrivere dei capisaldi da cui i periti debbano muovere nei loro apprezzamenti? Ciò mi sembra impossibile.

Si tratterebbe di uno di quei sistemi di arbitrii sconfinati, che ci condurrebbe a conseguenze gravi, perchè con la nuova redazione che ci si propone, noi non facciamo, non diciamo nulla di concreto e di solido per assicurarci delle giuste valutazioni. Si sa infatti che un perito chiamato a stimare un fondo debba in genere tener presente quello che voi dite, e quindi voi non avete indicato niente di nuovo per una operazione straordinarissima e di così eccezionale importanza.

Si sono fatte quasi delle censure a coloro che han parlato delle diverse coltivazioni. Ma le considerazioni sulle diverse coltivazioni sono importantissime. Si è parlato, a mo' d'esempio, degli ulivi; gli ulivi, come avete sentito dall'onorevole Branca, ordinariamente danno un prodotto biennale, mentre in alcune contrade passa un decennio senza che diano alcun prodotto. Come volete che periti i quali valutano una stessa coltivazione, sieno abbandonati esclusivamente al loro arbitrio?

Bisogna che in una legge di tanta importanza il legislatore dia norme sicure.

Ringrazio l'onorevole Giolitti di aver prevenuto proprio l'idea che io volevo svolgere, e che egli chiarirà anche più ampiamente. Aprite il Codice di procedura civile, e vi troverete le norme colle quali si pongono in vendita i fondi nei casi di espropriazione forzosa; e troverete norme per la valutazione dei beni in tutte le stesse leggi dell'amministrazione.

Voi fate un catasto estimativo; vi arrabattate

tanto per sostenerlo, ci dividiamo in partiti per questa questione di massima, e quando poi arrivate proprio al punto culminante, alla disposizione che deve prescrivere e concretare le norme per l'estimazione dei fondi, venite a dire: Signori periti, fate a modo vostro, e tenete presenti quei criteri che crederete più equi.

Io domando se questo non sia un modo di eludere la questione, e gettare assolutamente nell'indeterminato quella che deve essere la parte più salda e più sicura della vostra legge.

La Commissione ha avuto prima un'idea felice nello stabilire il dodicennio, e non capisco perchè vi sia tornata sopra.

Quel periodo almeno comprende approssimativamente tutte le coltivazioni.

L'onorevole Parpaglia ha detto una cosa assai seria, a cui mi associo. Che cosa, ha domandato, voi intendete per coltivazione ordinaria? Vi sono delle catastrofi agrarie le quali costituiscono senza dubbio casi non ordinari, ma, siccome anch'esse si riproducono a più o meno larghi periodi, non potete a meno di tenerne conto.

Il vostro emendamento è una frase elastica che dà luogo ad equivoci, e gli equivoci debbono esser banditi da una legge come questa che discutiamo.

Avevate detto 12 anni? E siano 12 anni. Ma dire che i periti debbano far tutto a modo loro, con quei vaghi criteri, che saranno sostenibili sulla cattedra, ma han poca presa nel mondo della realtà, significa snaturare interamente la legge.

L'onorevole Gerardi ha detto che siamo divisi in due parti; vi ha chi teme i periti, e chi dei periti ha moltissima stima. Ed io ripeto il proverbio comune: " fidarsi è bene, ma non fidarsi è anche meglio. „ La legge dice ai magistrati: io ho fiducia in voi; ma vi prescrivo le norme secondo cui dovete giudicare.

Ora, se questo dice il legislatore ai magistrati; se lo stesso si dice ai periti, nei casi ordinari; sfido io a non ripeterlo in questo caso straordinarissimo, in questo caso in cui si tratta della formazione di un catasto, che sarà, come voi dite, il gran libro di tutta la proprietà immobiliare del paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. (*Della Commissione*) Io chiedo alla Camera il permesso di poter rettificare alcuni giudizi ed alcune opinioni che sono state espresse, e che non credo esatte.

Prego, innanzitutto, gli onorevoli oratori che hanno preso parte a questa discussione, di mettere

in confronto l'articolo 11 con l'articolo 20. L'articolo 20 prescrive come le Giunte tecniche debbano essere composte; che, in una certa misura, l'elemento locale debba entrare nella loro composizione; e che un delegato possa essere udito dalle Giunte stesse nell'adempimento del loro lavoro.

Ora, queste Giunte tecniche sono precisamente chiamate ad applicare l'articolo 11, il quale articolo, intendiamoci bene una volta, non parla punto dell'estimazione dei fondi, ma parla della formazione delle tariffe.

Noi siamo qui a trattare delle norme colle quali si faranno quei prototipi di classe per ogni qualità di cultura, ai quali, poi, ciascuna particella di fondo dovrà essere ragguagliata; e l'articolo 11 è inteso solamente a determinare la rendita imponibile d'un ettaro di terreno, il quale sia nelle condizioni occorrenti per appartenere ad una delle classi in ogni qualità di cultura.

Ora, o signori, da che cosa è mosso il pensiero della Commissione di determinare un periodo fisso del quale debba tener conto per stabilire la produttività di questi vari tipi di terreno, piuttosto che lasciare agli uomini tecnici lo stabilire la durata di questo periodo per ciascuna qualità di cultura?

È mosso dal pensiero che, evidentemente, è molto difforme lo svolgimento delle vicende di ciascuna cultura.

Per dare un esempio, il catasto milanese, che tante volte è stato citato in questa discussione, ha stabilito che i fondi dovessero essere riportati al punto nel quale si trovavano al 29 maggio 1828. Ebbene, che cosa è accaduto? Che quei terreni i quali allora avevano, mettiamo, la loro coltura arborea all'apice del loro sviluppo, sono stati colpiti nel massimo grado, benchè da quel giorno il loro prodotto sia andato decrescendo, e si siano poi trovati in condizione cattiva quando si trattò dell'applicazione della legge.

Queste sono vicende che si verificano in tutti i terreni.

Immaginate un terreno fertilissimo, dove avvenga una piantagione d'olivi, fatta secondo le regole d'arte. Ebbene, questa piantagione descrive una parabola, vale a dire giunge al massimo del prodotto e poi decade. Avrete dunque un momento in cui questa piantagione avrà una produttività piccola, mentre il fondo sarà in condizioni di fertilità ottime, intrinsecamente considerate.

Prendete, per fare un altro esempio, le risaie. Se voi riducete a risaia un terreno da lungo

tempo non destinato a quella coltura, avrete nel primo anno un enorme prodotto; nel secondo lo avrete discreto; lo avrete mediocre nel terzo; e poi al quarto dovrete distruggere la risaia perchè non più produttiva.

La vicenda che per la risaia è di tre o quattro anni, è di trenta o di cinquanta nella coltura arborea, e di venti nella vigna, la quale comincia a produrre dopo il quinto anno, poi arriva ad un massimo di produttività, e poi retrocede fino al punto che bisogna fare un'altra piantagione.

E però il perito il quale è chiamato a stabilire che cosa può produrre un terreno applicato ad una determinata coltura, sia di qualità ottima, o buona, o mediocre, o cattiva, deve tener conto, per stabilire questa produttività, di tutti questi cicli che sono variabili secondo i prodotti.

Per parte mia non avrei difficoltà che si dicesse dodici anni, oppure quel di più che sarà necessario. Ma io prego la Camera di considerare che vi saranno alcuni casi in cui il dodicennio sarà perfettamente inutile. E quindi credo che i periti, all'atto pratico, non potranno tener conto di una evoluzione di dodici anni, quando questa si compia in un periodo di tempo assai più breve.

Io comprendevo tutti i dubbi che sono nati nell'animo dell'amico mio Branca, e nell'animo di altri colleghi, quando si trattava non di procedere alla formazione di tipi, ma di procedere direttamente all'estimo particellare dei fondi. Ma quando si tratta invece di formare i tipi, questi dubbi non comprendo più.

E qui noto all'onorevole Branca, che noi non parliamo che di quantità di prodotto, e non parliamo di prezzo. Per il prezzo, bisogna precisare un numero fisso di anni, perchè è appunto questo uno dei criteri che possono portare una grandissima differenza nel risultato del catasto. Ma quando siamo a stabilire la quantità, io non credo punto pericoloso il lasciare alle Giunte tecniche, nelle quali entra anche l'elemento locale, la determinazione di questo coefficiente per l'apprezzamento di un fondo.

Ad ogni modo però, per le ragioni che ho dette, non ho alcuna difficoltà che si stabilisca anche un dodicennio, purchè si aggiunga un periodo maggiore per quelle culture che lo richiedano, restando sottinteso che per quelle per le quali l'evoluzione è minore, il periodo è compreso nel dodicennio, ma non sarà precisamente il dodicennio. Tutto questo deve essere lasciato all'apprezzamento della persona tecnica che dovrà applicare le disposizioni di questo articolo.

Presidente. L'onorevole commissario regio, desidera parlare ora?

Messedaglia, commissario regio. Io dovrei dare una breve risposta all'onorevole Billia.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Messedaglia, commissario regio. Io non intendo entrare, per ora, nel merito della questione; e ho chiesto di parlare solamente per dare una spiegazione, se così posso chiamarla, all'onorevole Billia, che mi pare l'abbia domandata sopra un altro punto dell'emendamento proposto dalla Commissione, e del quale, finora, egli solo si è occupato. La Commissione proponeva di dire: "La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane netta dalle spese e perdite eventuali," mentre ora propone che si dica: "... che rimane netta al proprietario."

Ora l'onorevole Billia domanda: con questa parola "proprietario," mentre avete usato sempre quella di "possessore," che cosa intendete?

Proprietario, nel senso censuario catastale, equivale al possessore, al padrone. E quale è dunque questa rendita che intendete contemplare? Ora io rispondo all'onorevole Billia che intendiamo quella che appartiene al proprietario del fondo in tale qualità, non nella sua qualità eventuale di coltivatore, di conduttore del fondo, ossia la rendita fondiaria propriamente detta. Questo concetto è stato esposto a più riprese, troppo teoricamente forse, nella discussione generale; ma è stato sempre il concetto della Commissione, la quale lo ha introdotto anche nella relazione, ed è pure il concetto del Ministero. S'intende sempre la rendita patrimoniale, la rendita dominicale propriamente detta. Io ho anche udito dire da taluno: ma tutto questo è un'astrazione, è un equivoco, è un errore economico. Io non entro a discutere questo per ora. (*Rumori e conversazioni*)

Minghetti. Ma qui non si ode nulla!

Messedaglia, commissario regio. Io spiegherò qualche punto di fatto, secondo la mia esperienza. Alcuno, come me, conoscerà le minute di stima del Lombardo-Veneto. Una minuta di stima è così fatta: prodotto totale, per unità di misura; e, bene inteso, non dei singoli fondi, ma di quei tali tipi di fondo per qualità e classe, cui accennava dianzi l'onorevole Prinetti, comprese le colture promiscue che sono state analizzate accuratamente, senza incontrare insuperabili difficoltà. Dico, prodotto totale, in una prima colonna, specificando i generi, seconda colonna, parte padronale, distinguendo questa dalla parte colonica a sistema partitorio, che è quello che venne generalmente adottato nella stima: la metà, i due terzi, od altro,

per i singoli generi, secondo gli usi locali; e della parte colonica non si parla poi più. In una terza colonna si segnano i prezzi unitari da applicarsi alla parte padronale; eppoi in altra colonna si indicano le detrazioni per depurare la rendita stessa, e quindi ottenere la rendita netta che spetta al proprietario in tale sua qualità. Questo è il procedimento del catasto lombardo-veneto.

In qualche altro catasto poi si è anche proceduto altrimenti. Si sono presi gli affitti, i quali, si sa, sono regolati sulla parte del padrone del fondo, e sempre come padrone anche se ne è coltivatore, salvo che nella pratica, secondo gli usi, ci possano essere clausole e costumanze di cui si deve tener conto per avere un catasto abbastanza uniforme.

Per esempio, il catasto napoletano e siciliano è basato sul dato estimale degli affitti. (*Interruzione*) Almeno così sta scritto nella legge. In qualche altro caso, invece, si sono presi i prezzi di acquisto. Ebbene, i prezzi di acquisto esprimono il valore del fondo; il reddito corrispondente sarebbe dunque la rendita padronale o dominicale. Tale sarebbe il concetto sempre adottato dalla Commissione, ed è quello che intendo ora di esprimere meglio, per togliere ogni dubbio intorno a questo punto: vale a dire che la rendita netta che costituisce l'imponibile catastale debba rappresentare soltanto la parte padronale, non già il totale della rendita netta del fondo.

Sono due metodi diversi; si può adottare l'uno o l'altro, a volontà. Io dichiaro soltanto che non vi è errore a seguire il primo, come taluno ha preteso, e chiarisco qual'è il nostro proprio.

Così spiegato il concetto della Commissione, mi riservo, se qualcuno vorrà entrare in discussione, di riprendere il discorso su questo punto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Palomba.

Palomba. Io porto opinione che l'articolo 11 costituisca uno dei capisaldi di questa legge, ed è quindi necessario che in essa vi si introduca una grande garanzia, garanzia che non è conciliabile coll'arbitrio al quale giustamente si opponevano il mio amico e collega Parpaglia, ed anche gli onorevoli Fusco e Branca.

Ora, come e in qual modo si possa procedere, secondo me, per ottenere lo scopo, sta a vedersi; conviene attenersi a ciò che più si approssima al vero, ed in questa materia io credo applicabile la statistica; perchè se la statistica somministra dati assoluti, dati certi materialmente esatti, somministra anche dati approssimativi al vero. È questo il risultato che danno le medie, le quali si approssimano sempre più al vero,

quanto più largo sarà uno dei coefficienti, cioè, il periodo di anni per ottenerle. Ed io che ho ascoltato religiosamente il primo discorso che fece l'onorevole Corleo nella discussione generale di questa legge, ho applaudito al suo concetto di esplicitare questa media in un trentennio e non per un dodicennio; perchè col maggior lasso di tempo, le medie stabiliscono meglio quello che più spesso accade; cioè se si sono più o meno verificati gli agenti favorevoli alla produzione, ovvero gli agenti contrari; se vi furono applicati agenti artificiali ed economici o funzionarono semplicemente agenti naturali; se in quel dato corso di anni si è verificata una maggiore o minore esportazione, una maggiore o minore concorrenza e quindi un maggior o minor ingorgo dei prodotti, e poi stabiliscono le maggiori o minori vicissitudini atmosferiche favorevoli o contrarie alla produzione, e via dicendo.

Ora, perchè dovremo noi lasciare facoltà illimitata ai periti di stabilire tutto ciò? Ripeto, quindi, quanto diceva l'onorevole Parpaglia; che, cioè, così facendo, voi lasciate la porta aperta all'arbitrio, mentre invece una legge come questa noi la dobbiamo rivestire delle maggiori garanzie affinché appunto questo arbitrio non si verifichi. Per quanto possano essere rispettabili le persone che faranno parte della Commissione catastale, è certo che nei comuni rurali e specialmente nelle piccole frazioni di cui ha parlato a lungo l'onorevole Corleo, sono inevitabili le piccole passioni, gli astii personali, i soprusi, e quindi inevitabili le dannose conseguenze.

Per queste considerazioni io mi associo alla proposta di estendere ad un numero maggiore di anni il periodo per calcolare la media del prodotto, appunto perchè con ciò si ha maggiore garanzia che la legge sarà applicata secondo i voti delle popolazioni, ed il desiderio che tutti abbiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Due parole sole. L'onorevole Prinetti ha già spiegato che qui si tratta non di stima diretta di terre, nè di determinazione di prezzi, ma di formazione di tariffa. Però, mi scosto in punto dall'opinione dell'onorevole Prinetti. Io credo opportuno che si stabilisca un termine minimo di dodici anni, anche per la ragione che lasciare indeterminato il tempo, potrebbe essere un coefficiente di sperequazione. Se in una provincia, in un comune si prende un periodo molto breve a base delle tariffe, mentre in altri le Commissioni locali prendono un periodo molto lungo, questo

fatto solo potrebbe costituire un importante elemento di sperequazione; e quindi mi parrebbe giusto stabilire 12 anni per tutti. Siccome poi vi sono certe culture le quali non si svolgono che in un periodo più lungo, per queste bisogna pigliare come base quel più lungo periodo il quale convenga a ciascuna coltura.

Per esempio un bosco d'alto fusto, in dodici anni non dà elementi sufficienti ad apprezzare che cosa possa produrre, e quindi bisognerà prendere tutto il periodo dal giorno in cui è piantato, al giorno in cui è utilizzabile.

Ecco il significato molto semplice della mia proposta di emendamento.

Minghetti, relatore. La Commissione, come ha già detto l'onorevole Gerardi, non ha difficoltà di riprendere in esame la questione. Ma sembra a me che dalla discussione e dallo stesso emendamento proposto dall'onorevole Giolitti, si possa dire di essere arrivati in porto, poichè più non sussiste quello spavento che ad alcuni era venuto, che il lasciare, cioè, indeterminata l'epoca, volesse dire che si dovesse stabilire lo spazio di un anno o due per determinare questi tipi.

C'è una questione, però, intorno alla quale io desidererei di esprimere la mia opinione. Ma prima vorrei che l'onorevole Billia avesse la bontà di dire, se sia stato appagato dalle spiegazioni del regio commissario.

Presidente. La Commissione accetterebbe la proposta dell'onorevole Giolitti?

Minghetti, relatore. Sì.

Presidente. Sicchè si arriverebbe senz'altro alla soluzione di ogni dubbio.

L'onorevole Billia ha facoltà di parlare.

Billia. L'inclusione nell'emendamento della Commissione di quella parola *proprietari*, aveva sollevato nell'animo mio quei dubbi che ho espressi alla Camera. Ma l'onorevole commissario regio, avendo detto che la parola *proprietari* è indicata ai puri effetti catastali, ed equivale all'altra parola *possessori* indicata negli articoli precedenti; e che qui si ha solamente riguardo al reddito padronale, qualunque sia il sistema di coltura o diretta, o mediante colonia parziale, per cui nulla influisce nella determinazione dei prototipi delle tariffe, io mi dichiaro soddisfatto e non ho nulla da opporre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti, relatore. Questa era la dichiarazione che desideravo dall'onorevole Billia, al quale, anche a nome della Commissione, posso ripetere che essa non ha altro concetto se non quello di

mettere in chiaro che si tratta della rendita padronale, e che non entra per nulla nella questione giuridica. Quindi, intorno a questo primo punto che sollevò tanta discussione, siamo d'accordo. Quanto all'altro punto, la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Giolitti. Certamente era più idealmente razionale il lasciare nell'incertezza la cosa, perchè per ciascuna coltura si sarebbe potuto prendere quel numero di anni che comprende tutte le vicende.

Ma siccome mi pare che questa incertezza sia appunto quella che turba gli animi dell'onorevole Branca e di altri che hanno parlato in questo senso; e siccome l'emendamento dell'onorevole Giolitti, tenendo fermi i dodici anni, lascia quel tempo maggiore che noi desideravamo anche per far ragione alle domande dell'onorevole Corleo, così la Commissione lo accetta, e crede che si possa venire alla votazione dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Poichè la discussione ha chiarito precisamente quello che era l'oggetto della controversia, che cioè vi dovesse essere un termine prestabilito; siccome il termine prestabilito è il periodo dei dodici anni che abbraccia molte quantità di colture, e stabilisce, come ha detto benissimo l'onorevole Giolitti, un termine di perequazione comune per i lavori di tutte le Giunte; e poichè inoltre si prolunga il termine oltre i 12 anni per le colture eccezionali, come per i boschi, gli olivi e simili, così restano soddisfatte tutte le aspirazioni generiche della scienza di voler procedere caso per caso.

Resta però al contribuente la facoltà di potersi giovare del termine di 12 anni per quasi tutte le colture, perchè coi dodici anni si possono stabilire le medie che non si sarebbero ottenute, ove non fosse stato determinato questo periodo. E quindi, così modificato, accetto quest'articolo del disegno di legge.

Presidente. Onorevole Corleo, mantiene Ella o ritira il suo emendamento?

Corleo. Io mi associo all'emendamento dell'onorevole Giolitti, perchè soddisfa interamente al desiderio da me espresso, cioè di avere un termine più lato, quante volte sia necessario.

Presidente. Sotto la riserva, suppongo, ch'Ella già fece, di proporre un emendamento agli articoli 14 e 15.

L'onorevole Curioni mantiene o ritira il suo emendamento?

Curioni. Io ritengo che assolutamente sia impossibile dedurre in modo accettabile i prodotti

lordi, da medie fatte per un dato periodo d'anni. La stima dei beni rurali, analogamente a quanto succede pel loro rilevamento geometrico, è fondata sopra principi scientifici, di cui i periti estimatori devono avere perfetta conoscenza; e ogni vincolo all'applicazione di questi principi può essere di gran danno alla buona riuscita del catasto estimativo. Lo stabilire un periodo d'anni al quale gli estimatori debbano attenersi nel dedurre i prodotti lordi, è un obbligo che male si addice alla scienza della stima, la quale non potrà mai piegare alle esigenze delle proposte che sono in votazione. Però io ritiro il mio emendamento perchè vedo che, per le idee prevalenti nella Camera, potrebbe pericolare.

Presidente. Sta bene. Rimane soltanto l'emendamento che la Commissione propone al primo comma, e che consiste nell'aggiungere le parole; " al proprietario. " Poi viene l'emendamento dell'onorevole Giolitti accettato dalla Commissione e anche dal Governo, è vero?

Messedaglia, commissario regio. Sì signore.

Presidente. Darò lettura dunque dell'articolo così modificato:

" La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

" La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario netta dalle spese e perdite eventuali (art. 14).

" I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali.

" La quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime,

" Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza. "

Pongo a partito questo articolo con gli emendamenti annunziati. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(*E. approvato.*)

" Art. 12. I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

" Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al giorno in cui la presente legge andrà in vigore, nè a deterioramenti intenzionali

a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

“ Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento. ”

È iscritto a parlare intorno a questo articolo l'onorevole Francica.

Ha facoltà di parlare,

Francica. Io m'era iscritto sperando che la parola “destinazione,” fosse cancellata nell'articolo secondo; ma essendo invece stata mantenuta per volontà della Camera, io rinunzio a parlare.

Presidente. Allora, do facoltà di parlare all'onorevole Di San Giuliano per isvolgere i due emendamenti che ha presentati a quest'articolo.

Di San Giuliano. Quanto al primo emendamento, credo che forse questa non sarebbe la sede più opportuna per svolgerlo. Il Governo, nella discussione generale, disse che avrebbe proposti alcuni temperamenti per gli aumenti eventuali dell'imposta. Mi pare dunque che il primo dei miei emendamenti si potrebbe discutere quando si discuterà questa proposta che il Governo ha promesso di presentare.

Se il Governo e la Commissione sono d'accordo in questo concetto, io svolgerò soltanto il secondo emendamento, restando inteso che il primo rimane differito a quando il Governo presenterà quella proposta che ha promesso, e della quale ho fatto menzione poco fa.

Messedaglia, commissario regio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Messedaglia, commissario regio. Il Governo non si è impegnato a presentare una data proposta; ha riservata la questione per tutte quelle proposte che potessero esser fatte, come si è riservato il diritto di farne egli stesso. Quindi l'onorevole Di San Giuliano può svolgere il suo emendamento quando vuole.

Di San Giuliano. Se l'onorevole commissario regio preferisce che lo svolga adesso, per me non vi ho difficoltà.

Presidente. Onorevole Di San Giuliano, Ella esercita un suo diritto; se vuole svolgerlo, lo svolga pure.

Di San Giuliano. Io ho presentato due emendamenti; uno di questi non v'ha dubbio che debba essere svolto adesso e sono pronto a svolgerlo; in quanto all'altro, che è il primo stampato, io credo che sarebbe più opportuno trattarne nelle disposizioni transitorie. Ma se la Commissione e il Governo vogliono che se ne tratti adesso, io sono pronto.

Minghetti, relatore. Siamo d'accordo di differirlo.

Presidente. Si riservi di svolgerlo a suo tempo.

Di San Giuliano. Allora rimane inteso che il mio primo emendamento sarà svolto quando si discuteranno le disposizioni transitorie.

Prego perciò la Presidenza di disporre che nelle altre edizioni degli emendamenti stampati sia riprodotto questo mio.

Presidente. È l'aggiunta al secondo capoverso?

Di San Giuliano. Precisamente.

Vengo ora all'altro mio emendamento, e mi permetto di pregare la Camera di volermi onorare della sua consueta attenzione per pochissimi minuti, perchè mi pare una questione molto grave.

Rileggo l'articolo 12 della Commissione:

“ I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

“ Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al giorno in cui la presente legge andrà in vigore, nè a deterioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

“ Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento. ”

Quest'articolo è uno dei più importanti di questo disegno di legge, e risolve una delle più gravi questioni che si siano fatte e che si possano fare in materia di catastazione.

Come è noto, e come ha esposto magistralmente il commissario regio nella sua pregevolissima relazione, due sono i sistemi che nei diversi catasti si sono adottati: il sistema cosiddetto dell'attualità, e quello cosiddetto dell'epoca fissa.

Secondo il sistema dell'attualità, i fondi si valutano nello stato in cui si trovano all'atto del rilevamento, e quindi tutti quei miglioramenti agrari che si fanno durante il lunghissimo periodo di tempo nel quale si va compiendo l'operazione della catastazione vengono colpiti.

Questo sistema è stato confutato dall'onorevole commissario regio, ed è superfluo che io ripeta male quelle ragioni convincentissime che egli ha esposto bene. Soltanto, tra le varie ragioni da lui addotte ricorderò la più importante, ed è che il sistema dell'attualità scraggierebbe dai miglioramenti, e per 20 anni impedirebbe qualsiasi progresso agrario.

Per evitare questo inconveniente, la Commissione propone il sistema dell'epoca fissa, cioè propone che i fondi siano valutati non già nello stato

in cui si troveranno quando il perito estimatore vi si recherà, ma nello stato in cui si troveranno al momento della applicazione della legge. Però la Commissione impone al proprietario l'onere di provare, che i beni, all'epoca della promulgazione della legge, erano in uno stato di valore inferiore a quello che avranno nel momento in cui sono rilevati dal perito estimatore.

Ora questo *onus probandi*, addossato al proprietario, è fatto, come ognuno vede, per scoraggiare grandemente tutti i proprietari italiani da qualsiasi miglioramento, poichè la prova è difficilissima.

Quindi, il sistema della Commissione non riesce ad eliminare gli inconvenienti del sistema della attualità; anzi, oserei quasi dire che cumula gli inconvenienti del sistema dell'epoca fissa con quelli dell'attualità: appunto perchè l'articolo, quale è formulato, lascia tutti i proprietari italiani nella incertezza delle formalità che dovranno compiere per provare, di qui a 20 anni, lo stato in cui i loro fondi si trovavano, nel 1886.

Per esempio, questa legge sarà promulgata, poniamo, nel marzo del 1886; l'ultimo fondo italiano sarà rilevato, nel 1906; e come farà questo povero proprietario a provare, nel 1906, che il suo fondo, nel 1886, era in condizioni men buone e sensibilmente men buone di quelle in cui si troverà nel 1906? Tutta l'efficacia dell'articolo proposto dalla Commissione dipende, adunque, a me pare evidente, dalle norme che si adotteranno per facilitare la prova ai proprietari. Ora l'articolo 12 non determina quali dovranno esser queste norme, ma se ne rimette al regolamento; ed io credo che sia troppo accordare al Governo la facoltà di provvedere a ciò con regolamento; poichè dalle norme che si adotteranno nel regolamento, dipenderà se ogni progresso agricolo in Italia, per 20 anni, dovrà essere arrestato oppure no. A me pare, dunque, che sia enorme dare al Governo una tale latitudine.

Un egregio collega, che mi siede a tergo, mi suggerisce che potrà ciascun proprietario, il quale si accinga ad introdurre nei suoi fondi qualche miglioramento, farne denuncia all'agente catastale, o non so a quale altro funzionario: ma io non trovo nella legge questa disposizione.

Quell'egregio collega, che mi fa quest'osservazione, è in grado di conoscere i più riposti intendimenti del Governo, (*Harità*) ma questa non può essere garanzia sufficiente per chi si dà pensiero del grandissimo interesse che ha la nazione a far sì che i progressi agrari non siano per 20 anni arrestati.

Io, per conseguenza, sono stato indotto da queste considerazioni a proporre che le norme per l'applicazione di questa disposizione, invece d'essere stabilite per regolamento, lo siano con altra legge; poichè queste norme hanno tale importanza, che è necessario che siano dal Parlamento, tutore naturale e legittimo dei contribuenti, minutamente ponderate e discusse. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Minghetti, relatore. Mi permetta, prima di tutto, l'onorevole Di San Giuliano, di manifestargli un'apparenza, ed è che qui facciamo qualche volta a non intenderci. Qui si stabiliscono 20 anni non per tutte le operazioni, ma solo per i rilevamenti, ma se di qui a 20 anni ce ne saranno ancora da fare, allora ci vorranno senza dubbio quarant'anni. Invece si tratta di fare il catasto il più rapidamente possibile. Dopo i rilevamenti deve farsi la classificazione dei fondi, poi dovranno esaminarsi i reclami individuali, dei comuni, delle provincie; ora l'onorevole Di San Giuliano ha veduto con quanto zelo, con quanta larghezza la Commissione ha dato luogo a questi reclami; di modo che l'immaginarsi che oggi si stimino alcuni fondi, e gli altri si stimino nel 1906, è assolutamente un rappresentare le cose in modo non conforme alla realtà.

Questo dico perchè ognuno sappia non esser punto vero che sino a venti anni il proprietario debba lasciare sospesa ogni operazione nei suoi fondi.

In quanto poi allo stabilire con altra legge i metodi occorrenti a verificare se il proprietario abbia mutato lo stato delle cose dal giorno in cui è stata promulgata la legge, mi pare che ciò equivarrebbe in sostanza a sospendere il disegno di legge che discutiamo.

Ora, siccome la Commissione non ha questa opinione, siccome essa crede non difficile di stabilire nel regolamento i metodi coi quali si possa ottenere questa verifica, così assolutamente essa dichiara di non accettare la proposta dell'onorevole Di San Giuliano la quale equivarrebbe appunto a sospendere questa legge.

Corleo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Corleo. Io aveva gli stessi timori dell'onorevole Di San Giuliano; pure parve a me, che, senza invitare il Governo a proporre una nuova legge, ma soltanto introducendo in questa una disposizione che riguardasse il proprietario, il quale volesse fare dei miglioramenti, si provvederebbe abbastanza.

E, difatti, io ho proposto che nel capoverso secondo, dopo le parole: " quei miglioramenti che il possessore dimostrerà „ si aggiunga: " mandandone preventivo avviso all'agente locale delle imposte. „

Spiego in pochissime parole il concetto mio.

Per quanto riguarda il proprietario che voglia migliorare, non c'è altro che accertare, nel momento in cui esso dichiara, che quei miglioramenti non esistono, oppure che aggiungerà nuovi miglioramenti a quelli che esistono.

Quando dunque il proprietario mandi questo avviso all'agente locale delle imposte, il Governo può, con i regolamenti, stabilire i modi, con cui l'agente dovrà assicurarsi della esistenza o meno, dei miglioramenti, o di quelli da aggiungersi.

La garanzia da dare al proprietario è unicamente quella che si fissi l'epoca in cui i miglioramenti incominciano; perchè quello sarebbe il punto grave della questione per godere o non godere della esenzione.

Se, per esempio, la catastazione venisse 10 o 12 anni dopo che un proprietario avesse cominciato i suoi miglioramenti, si potrebbe dubitare che quei miglioramenti non si fossero cominciati dopo la pubblicazione della legge, ma fossero più antichi, e perciò non appartenesse ad essi la esenzione.

Ora, per evitare appunto ciò, è meglio che l'avviso sia dato preventivamente dal proprietario all'agente locale o a qualch'altro ufficiale del Governo. Così verrebbe a dirittura fissata l'epoca del loro incominciamento.

Resta poi all'agente del Governo la verifica- zione del fatto; cosa che si può stabilire con i regolamenti.

Prego quindi l'onorevole Commissione e l'onorevole commissario regio di accettare questa piccola aggiunta, che non disturba la legge; cioè, il semplice inciso che stabilisce la massima: *mandandone preventivo avviso all'agente locale delle imposte*, e quindi tutto il resto dell'articolo.

Intendo con ciò di stabilire il principio, che da parte del proprietario non si deve far altro che questo: mandare un preventivo avviso all'agente locale; poi il regolamento determinerà in quali modi, e con quali cautele si debba esaminare lo stato effettivo del fondo, per dire se questo miglioramento sia anteriore o posteriore alla legge.

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari ha facoltà di parlare.

Carnazza-Amari. Il mio emendamento riguarda una materia differente da quella che si tratta in questo momento.

Se l'onorevole presidente vuole che io svolga adesso il mio emendamento, sono agli ordini della Camera.

Presidente. Se Ella vuol riservarsi di parlare dopo, faccia pure. Allora darò intanto facoltà di parlare all'onorevole Spirito.

Spirito. Io non starò a ripetere quanto sia provvida e benefica la disposizione di quest'articolo 12; osservo solo che per assicurare meglio il beneficio di questa disposizione c'è bisogno di un chiarimento, il quale potrà o esser fornito dalla Commissione, o anche ottenersi mediante una modificazione dell'articolo medesimo.

Si dice che non si terrà conto dei miglioramenti fatti posteriormente al giorno in cui la presente legge andrà in vigore. Quando è che andrà in vigore?

Se guardiamo alle operazioni catastali, questa legge potrà andare in vigore anche fra due anni, cioè fra due anni si potranno cominciare le operazioni catastali; se poi si guardi alla imposizione della nuova tassa, questa legge andrà in vigore dopo venti anni.

Quindi io credo che si debba dire, o almeno la Commissione dovrebbe dichiarare che s'intende dire che non si terrà conto dei miglioramenti che verranno fatti dopo la promulgazione di questa legge.

Così sarà tolto ogni equivoco. Se questo intende la Commissione, io non ho altro da aggiungere.

Voci al banco della Commissione. Sicuro!

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha facoltà di parlare.

Di San Giuliano. Io riconosco che una delle obiezioni dell'illustre relatore della Commissione, in un certo senso, è giusta.

Se l'intera operazione del catasto durerà quanto è previsto dalla Commissione e dal Governo, e non più, non v'ha dubbio che il rilevamento sarà compiuto prima dei venti anni. Però resta sempre ferma la mia osservazione, che, se le norme che si vogliono demandare al regolamento, per l'applicazione di questo articolo, non saranno tali da offrire al proprietario piena garanzia, nessun proprietario farà miglioramenti fino al giorno in cui il suo fondo non sarà rilevato. E quindi per un tempo più o meno lungo noi arresteremo i progressi dell'agricoltura in Italia. Aggiungo poi che nel presentare la mia proposta non ho punto avuta la intenzione di voler ritardare od intralciare la discussione della legge; e prego l'onorevole Minghetti di voler credere alla perfetta schiettezza di questa mia dichiarazione. Per me, ho ritenuto risolta la questione il giorno in cui la Camera a

grande maggioranza approvò il principio fondamentale della legge, e credo che qualunque cosa avvenga prima o dopo la discussione di questa legge, nulla potrà più impedirne ormai nè ritardarne la definitiva approvazione e la conseguente esecuzione.

Io proposi che le norme venissero stabilite per legge anzichè per regolamento, perchè temo che il regolamento sia fatto in modo troppo fiscale. Se però la Commissione accetterà l'emendamento dell'onorevole Corleo, o ne proporrà qualche altro che giovi a tranquillare l'animo mio, io non avrò difficoltà di sorta a ritirare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

Di Rudini. (*Della Commissione*) Io ho votato nella Commissione questo articolo 12 perchè mi pareva che con esso fossero garantiti gl'interessi della proprietà; ora io credo che approvando le proposte che furono presentate sarebbero menomate, non accresciute le guarentigie che questo articolo 12 concede ai proprietari. Cosa dice l'articolo 12?

“ I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

“ Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al giorno in cui la presente legge andrà in vigore, nè ai deterioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie. ”

L'articolo 12 dunque dà facoltà ai proprietari di dimostrare che i loro miglioramenti sono posteriori al giorno della promulgazione di questa legge, ma in qual modo i proprietari possono dimostrarlo? Non vi sono che due modi che sono ammessi dal nostro diritto pubblico interno, la perizia, e la prova testimoniale. Vi sarà un regolamento che determinerà alcune norme per l'applicazione di questo principio, ma non potrà nè punto nè poco contrastare il principio di diritto che esiste nella nostra legislazione, in forza del quale il proprietario avrà sempre modo di far valere le sue ragioni per provare la verità dei fatti compiuti.

Quando si propongono alcune facilitazioni, come fa, mi pare, l'onorevole Corleo, per le quali si intende di garantire sempre più il proprietario, si fa il danno, non il bene del medesimo; quando gli si impone l'obbligo, poniamo, di mandar avviso al fisco prima di incominciare i miglioramenti nei suoi terreni, gli si pone un vincolo, non gli si accorda un favore.

Ora, in verità, io preferisco che in questa ma-

teria imperi il diritto comune, e l'articolo 12, come è formulato, lascia appunto pieno impero al diritto comune.

Vi è un'aggiunta a quest'articolo 12, quella che si riferisce al regolamento, che dice: “ Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento. ”

Ma il regolamento non può violare i principii fondamentali del nostro diritto pubblico interno, se il regolamento li violasse sarebbe un regolamento nullo, sarebbe un regolamento illegale.

Dunque io credo che, per fare il bene della proprietà, il meglio sia di lasciare l'articolo 12 come è formulato; e prego vivamente i proponenti dei vari emendamenti di non insistereci sopra.

Alla Commissione stanno grandemente a cuore tutti questi interessi, che meritano di essere protetti e difesi, ed io credo che, in questa occasione, li abbia difesi e protetti più forse di quello che non farebbero coloro i quali hanno proposto gli emendamenti che ora si discutono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili Astolfone. Io dirò solo due parole; e poichè l'onorevole Di San Giuliano ha rivolta tutta la sua attenzione sopra uno di quegli argomenti che nella pratica applicazione della legge, potrebbe dar luogo ad equivoci o peggio per parte degli agenti fiscali, a me pare che, una volta che si è sollevata la questione, bisogna definirla.

A me pare adunque che non sia materia di regolamenti, ed a nulla valgono, e non mi persuade quanto ha detto l'onorevole Corleo, che cioè basti un avviso, che il proprietario mandi all'agente delle tasse, il quale potrà fare, è vero, quei calcoli che crede, ma non sarà di nessuna garanzia per stabilire lo stato in cui si trova il fondo, nemmeno per quella che poi dovrebbe essere la parte estimativa.

E poichè l'onorevole Di Rudini ha detto che egli si rimette interamente al diritto comune in questa materia, a me sembra che vi si possa applicare ciò che prescrive il Codice di procedura civile; vale a dire la disposizione relativa alla prova per memoria.

Il Codice di procedura civile, quando si ha timore che si possa disperdere una prova e non si possa fare altrimenti, ha dato facoltà di accertare oggi quello che domani non si potrebbe dimostrare all'autorità competente.

Ora, votata la legge e cominciata la sua applicazione, nessuno può impedire al proprietario che si prevalga di questo mezzo per stabilire questa prova chiamata di memoria, e dimostrare quale

è lo stato di fatto del fondo e dei miglioramenti all'epoca in cui dovrà applicarsi la legge.

Dunque, mi pare che, senza inconvenienti, si possa ricorrere a questa prova stabilita dal Codice di procedura civile.

L'articolo 251 del Codice di procedura civile è così formulato:

“ L'esame a futura memoria non ha altro effetto che di conservare la prova. Questa sarà efficace allora soltanto che venga ammessa definitivamente, ecc. »

Questa prova, ripeto, dovrebbe mirare a stabilire lo stato di fatto all'epoca in cui la legge andrà in esecuzione, che potrà poi servire all'agente. Quindi io faccio alla proposta dell'onorevole Di San Giuliano un emendamento, nel senso di applicare le norme stabilite nell'articolo 251 del Codice di procedura civile nella prova, di cui all'articolo 12.

Presidente. L'onorevole Corleo ha facoltà di parlare.

Corleo. Onorevoli colleghi, la questione che ora si dibatte è questione che riguarda soltanto il cominciamento dei miglioramenti.

È necessario di stabilire la loro età, appunto per poter godere del beneficio di questo articolo 12, cioè della esenzione dalla imposta. E che cosa propongono gli onorevoli preopinanti? L'onorevole mio amico Di Rudini propone che si stia al diritto comune. Niente di più grave che stare al diritto comune in questa materia; poichè quanto all'età dei miglioramenti, potrà nascere una questione di giorno in giorno; specialmente quando il rilevamento sarà fatto dopo un certo tempo.

È facile il dibattere se questa vigna sia stata piantata da 5 anni o da 6; eppure la differenza di un anno permette di entrare o no, nel godimento del beneficio della legge.

Ora se caso per caso dovremo fare una causa, ben s'intende che il proprietario sarà rovinato, perchè ogni volta dovrebbe, col diritto comune, valersi del giudizio, della testimonianza e della perizia, per stabilire l'età dei suoi miglioramenti. Ma dice l'onorevole Filli, che si potrebbe fare la prova anticipata a futura memoria. Guardi però l'onorevole mio amico Filli, che la prova si dovrebbe fare da tutti coloro che volessero cominciare dei miglioramenti, e che questa prova costa moltissimo, perchè si deve chiamare la parte contraria, che in questo caso sarebbe il fisco e si debbono chiamare con citazione avanti al pretore tutti i testimoni: il che importa grave spesa.

Si dice: l'agente delle imposte farà dell'avviso

quell'uso che crede. Non può essere. E perchè? Perchè quando io ho mandato all'agente delle imposte per atto di usciere l'avviso che vo' fare delle migliorie nel mio fondo, egli è obbligato dal regolamento a fare le opportune indagini; e quindi il pericolo delle quistioni è molto minore. Ma invece quando si segue il sistema della prova a futura memoria, o peggio si deve provare la età dei miglioramenti fatti colle norme del diritto comune in forza di testimoni e di periti, allora tutti coloro che vogliono fare miglioramenti, si esporranno ad una serie di cause che non finiranno mai. Mi pare dunque che sia più accettabile il concetto di darne preventivo avviso allo agente locale del Governo; e così il proprietario sarebbe abbastanza cautelato: di guisa che queste cause future avverranno in più piccola scala. Invece, lasciando l'incerto ed aspettando che nell'avvenire possa sorgere difficoltà, e che ogni volta si abbia da incontrare una causa, chiunque vorrà fare dei miglioramenti si esporrà ad una grande quantità di spese litigiose, nè potrà evitarle giammai. Io quindi prego nuovamente il regio commissario e la Commissione ad accettare questo piccolo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io pregherei la Camera di considerare che trattasi di una materia rimandata al regolamento. È una materia puramente di procedura; imperocchè qualunque disposizione s'introducesse in quest'articolo 12 non potrebbe dare agli interessati una facoltà maggiore di quella che deriva loro dal diritto comune, oppure potrebbe vincolare, limitare codesta facoltà, il che sarebbe peggio. Si tratta dunque soltanto di un regolamento di procedura.

Ora il Ministero dichiara di prendere impegno di stabilire nel regolamento forme molto precise e molto ben determinate, a fine di dare ai proprietari e possessori dei fondi il modo di far constare anticipatamente lo stato della coltura in contraddittorio dell'amministrazione. Prendendo il Ministero l'impegno di stabilire norme precise e categoriche sopra tale argomento, io credo che la discussione odierna potrebbe terminare. Qualunque emendamento che s'introducesse nella legge non aggiungerebbe nulla e pregiudicherebbe il diritto dei proprietari.

Presidente. Onorevole Carnazza-Amari, io la inviterei a svolgere il suo emendamento, perchè la Commissione potrebbe così esprimere il suo avviso e si potrebbe procedere alla votazione dell'articolo.

Carnazza-Amari. Onorevoli colleghi, sull'articolo 12 che si discute io ho presentato un emendamento che credo di grande importanza.

L'articolo 12 dice che non si avrà riguardo a quei miglioramenti che saranno fatti dopo la promulgazione della presente legge. Io aggiungo:

“ Nemmeno si avrà riguardo a quei miglioramenti che abbiano una durata transitoria.

“ Sono tali quelli compiuti a colonia parziaria conclusa per un tempo non maggiore di trenta anni. ”

Questa mia proposta credo che si fondi sui principii generali di diritto e di giustizia come altresì sulla stessa legge, la quale per l'articolo 11 stabilisce che per le valutazioni dei fondi si avrà riguardo a un periodo precedente, sia di 12 sia di 30 anni, o di altro spazio di tempo durante il quale si siano sperimentate tutte le vicende possibili di una determinata cultura, quando si tratta di una cultura ordinaria e duratura e continuativa.

Ora se vi sono dei miglioramenti con durata transitoria, essi non trovano un dodicennio prima della loro esistenza, e se trovano questo dodicennio, non durano oltre l'attuazione della presente legge.

Secondo lo stesso articolo il valore di questi miglioramenti dovrebbe esser determinato dalla media delle varie produzioni. Ora questa media non è possibile trovarla in quei miglioramenti che per un tempo producono e poi cessano di produrre, perchè la media fra una cifra qualunque e zero, non ci può essere mai.

La media fra cento e zero potrebbe dirsi che è 50, ma ciò vuol dire che, durante il tempo che darà 100, il proprietario esigerà 100 e durante il tempo che darà zero, il proprietario non prenderà nulla.

Intanto che cosa avviene? Che, secondo le previsioni generali, le operazioni catastali non dureranno meno di 20 anni, che dopo compiute queste operazioni, il catasto non è più revidibile per lo spazio di 50 anni. Da ciò deriva che le estimazioni fatte in questo momento devono avere la loro efficacia al di là di 20 anni e per un trentennio successivo per lo meno. In conseguenza di ciò per quei beni che oggi fruttano 100 e poi zero, gli attuali possessori che esigono 100 non pagheranno nulla, i possessori futuri i quali non troveranno più i miglioramenti fruttiferi, non esigeranno nulla e dovranno pagare quelle tasse che non pagarono i primi possessori.

In modo che chi percepisce i frutti di questi

miglioramenti non paga tassa, e chi ricava il reddito del nudo terrono, quando i miglioramenti avranno cessato di esistere, oppure saranno divenuti infertili, dovrà pagare la tassa.

Il che significa che quando esiste l'imponibile non si paga tassa, e quando quello ha cessato di esistere dovrà esser pagata la imposta. Di guisa che vi sarà un imponibile senza imposta ed una imposta senza imponibile, la qual cosa è sicuramente una grande ed una enorme ingiustizia.

Questa idea mi pare di tanta chiarezza ed evidenza che non ha bisogno di dimostrazione.

Nè si vorrà dire che i miglioramenti possono essere reintegrati per mezzo delle culture reintegrative.

Se si trattasse di miglioramenti suscettibili di reintegrazione, ciò non sarebbe il caso contemplato nel mio emendamento, perchè non sarebbero miglioramenti transitori, ma permanenti, i quali si reintegrano a misura che si vanno perdendo. Abbiamo delle piantagioni che hanno una vita determinata. Però a misura che ognuna delle piante va deperendo, se ne sostituisce un'altra, dimodochè questa coltura, in certa guisa, da transitoria viene a farsi permanente.

Ma io intendo accennare a quei miglioramenti i quali per sè stessi sono suscettivi di immediata e graduale reintegrazione. Tali sono, per esempio, da noi i vigneti, i quali in talune contrade dove si piantano con molta facilità, danno il loro prodotto per più tempo, ma dopo 20, 25 o 30 anni deperiscono, sono interamente distrutti, e non esistono più in alcuna guisa. Rimangono solamente gli avanzi, che bisogna interamente estirpare, per destinare il terreno ad altre culture.

Nè c'è la possibilità di rinnovarli reintegrando la cultura, appunto perchè questi terreni, per 10 o 12 anni, non sono suscettibili di piantagione a vigna. E la ragione è semplicissima (quelli che sono della mia provincia, della Sicilia, ne sono testimoni oculari e permanenti). Per la piantagione del vigneto non vale la pena di dissodare il terreno, perchè il dissodamento costa tanto da non poter remunerare il produttore. Per conseguenza la piantagione della vigna si riduce a questo, che l'agricoltore fa un buco nel terreno, vi mette il tralcio, e questo, poi, sviluppa, feconda e produce l'uva. Questo tralcio dura un determinato tempo. Dopo 30 anni o prima, muore o bisogna estirparlo; e lascia il terreno così invaso dalle radici delle viti che esistettero per lungo tempo, che è impossibile la ripiantagione della vigna. Ci sarebbe un mezzo per raggiungere questo scopo, e sarebbe quello di dissodare questo terreno, sino alla profondità di un

metro circa e anche più; ma questo importa tale enorme spesa, che non vale affatto la vigna.

In conseguenza di ciò la vigna, una volta perita, non si riproduce immediatamente: appunto perchè non c'è la possibilità e la convenienza agraria di farla riprodurre; per modo che la reintegrazione non è possibile.

Può avvenire ed avviene solamente questo: che, trascorsi 10, 15 anni dal tempo in cui la vigna si estinse, a furia di dissodare quel terreno per altre piantagioni, esso torna finalmente ad essere, un'altra volta, suscettivo della piantagione a vigna; ma, allora, si tratta di fare una nuova bonificazione, ad un'epoca assai lontana, che suppone nuove spese; e quindi questa bonificazione rientrerebbe nella categoria dei miglioramenti che verrebbero fatti dopo la promulgazione della presente legge, e per ciò, esenti dalla tassa.

Ora, ammessa la certezza di queste condizioni di fatto, le quali, come per la vite, potrebbero anche riferirsi ad altre colture, avviene questo, che per i miglioramenti già compiuti al momento dell'applicazione di questa legge, i quali hanno la durata ancora di altri 10, altri 15 anni, il perito che andrà per valutarli, crederà che siano fruttiferi ancora per lungo tempo, e perciò assegnerà loro un largo reddito al quale corrisponderà una imposta grave, che non è pagata dall'attuale possessore, appunto perchè non è compiuto il catasto, ed invece dovrà essere pagata dal successore del proprietario attuale, giusto nel momento in cui egli non ricaverà più nulla dai detti miglioramenti. Ecco ciò che in generale avverrà, cioè si dovrà pagare per vigneti che più non esistono.

Si è parlato di perequazione per togliere gli inconvenienti che si deplorano nelle provincie settentrionali; ma certamente si deve fare opera perchè non si riproducano nè in quelle, nè in altre provincie.

Da varii onorevoli colleghi si è deplorato che in Lombardia ed in Piemonte si paga tuttora per miglioramenti che esistevano all'epoca della catastazione compiuta in quelle contrade, e che oggi più non esistono. E si cita Magenta, ove i proprietari attuali pagano sopra vigneti che non solo non possederono giammai, ma che nemmeno videro in altro tempo, ma che esistevano poi loro autori all'epoca in cui si fece il catasto.

E se si è tanto declamato e con ragione contro questo stato di cose, mi pare sia giustizia innegabile che non si riproduca col nuovo catasto.

So che si dice: ma i periti troveranno nella scienza estimale determinati criterii, regole fisse

mercè le quali tutte queste eventualità possano essere previste e vagliate. Io dichiaro che non è possibile che qualunque scienza possa trovare una proporzione, un mezzo per eguagliare i miglioramenti nell'epoca che producono, con quelli dell'epoca che più non producono, anzi che più non esistono. Avverrà solo questo, che l'attuale possessore, che gode dei miglioramenti, non paga nulla, ed il futuro possessore che non trova più i vantati miglioramenti, dovrà pagare l'imposta senza che abbia il reddito da cui ricavarla.

E se in vista di queste considerazioni, il perito verrà a fare delle detrazioni, fino a tanto che egli non detrarrà il totale del prodotto presunto da questi miglioramenti, egli avrà supposto che esista un'entrata qualsiasi che di fatto non si trova più.

In conseguenza, parmi evidente che debbano essere esclusi dall'esame peritale i miglioramenti aventi durata transitoria.

Forse si potrebbe osservare che essendo questo principio una conseguenza necessaria e diretta della legge, potrebbero i periti applicarlo da sé.

Ma io dichiaro francamente, che, se quanto ho affermato è una verità, non trovo il perchè non debba essere messa in rilievo nella legge.

Per altro i periti non sono dei giureconsulti i quali possano supplire al silenzio della legge; e poi, dico francamente che io sono tra coloro i quali hanno poca fiducia in questi periti; perchè la esperienza dimostra che essi spesso si dilungano dal vero.

So che taluno ha detto che giovani usciti dalle scuole di applicazione di Roma, di Torino, di Napoli, di Palermo, di Bologna e simili sono capacissimi. Io non nego ciò. Solo affermo che i migliori fra questi non faranno i periti catastali, si dedicheranno ad una delle tante branche dell'architettura per soddisfare l'inclinazione del loro genio, per acquistare fama ed onori, per conseguire larghe remunerazioni, e schiveranno di assoldarsi al fisco, per consumare la loro vita, pellegrinando di territorio in territorio, per lesinare sulla definizione dei redditi che potranno produrre i vari terreni. Questo compito sarà accettato e forse richiesto da uomini mediocri, che per mantenersi nel posto piegheranno alle influenze del fisco e così campar meglio la vita, come ebbimo a sperimentare nella definizione della tassa sui fabbricati.

Ad ogni modo si sa quanto sia fallace il giudizio dei periti, che in ogni tempo non riescono giammai nelle loro previsioni estimali.

Vitruvio comincia la storia dell'architettura

avvertendo i privati che non prestino fede agli estimativi degli ingegneri, i quali prevedono per 100 ciò che poi importa 1000, in modo che i proprietari, non potendo far fronte a queste maggiori spese, sono obbligati a far debiti, che non possono pagare, e perciò finiscono per perdere la casa ed il loro danaro.

Questa verità è sempre nuova, e si riproduce anche con gli ingegneri usciti dalle prelodate scuole.

A meglio dimostrar ciò, basta il considerare che se succede una contestazione qualsiasi e i tribunali ordinano una perizia: se questa è impugnata e viene ordinata una seconda perizia, i risultati di questa non corrispondono a quelli della prima; e se se ne ordina una terza, sarà differente dall'una e dall'altra, tanto è incerta questa loro scienza arcana.

Per conseguenza io credo che sia dovere del legislatore di confinare, per quanto è possibile, l'arbitrio dei periti.

Se è vero, onorevoli signori, che per il buon senso, per i principii fondamentali di giustizia, per quelli sui quali è informata questa legge, non debbano essere tassati i miglioramenti transitorii, non è dubbio che devono essere esclusi dal catasto estimale i miglioramenti che abbiano una durata transitoria.

Da ciò segue altresì che il secondo capoverso del mio emendamento è una conseguenza necessaria, anzi ineluttabile dello stesso principio; cioè che i periti non dovranno aver riguardo ai miglioramenti compiuti a colonia parziaria.

E di vero se i miglioramenti sono fatti dal proprietario, egli li potrà fare o permanenti o transitori secondo che creda meglio per i suoi interessi; se però sono attuati per opera di altro contraente, è naturale che questo, il quale, al certo, non vorrà migliorare le terre altrui per lasciarne in tutto o in parte il beneficio al proprietario, o farà dei miglioramenti di una durata transitoria, o consentirà solamente un contratto che lo metta in grado di godere in perpetuo o almeno per tempo lunghissimo il prodotto delle sue bonificazioni. Ed in tal caso non c'è altro che ricorrere al contratto di enfiteusi, nella quale l'utilista ha l'obbligo di migliorare il fondo concesso, arrecandovi tutte le possibili migliorie, ma fa suoi i frutti per sempre, dovendo solo pagare al direttario un determinato canone, che, secondo le leggi vigenti, può, quando crede, riscattare, pagandone il capitale. Ed in tal caso egli farà delle bonifiche di un effetto perenne, perchè vi trova una convenienza permanente.

E se non vi piace l'enfiteusi perpetua, ammetto che si stringa una colonia parziaria, la quale sia di una durata assai maggiore di trent'anni; poichè, secondo il combinato disposto degli articoli 1571 e 1647 del Codice civile, la colonia può estendersi sino a cento anni. Ma quando questi miglioramenti sono convenuti con una colonia parziaria per un tempo minore di trent'anni, allora è giuoco forza ritenere che questi miglioramenti stessi abbiano una durata provvisoria.

Infatti, che cos'è la colonia parziaria? Un contratto pel quale si uniscono il proprietario ed il contadino; il proprietario mette la terra; il contadino il lavoro, ed entrambi, o uno di essi, aggiunge il capitale, e mercè la combinazione di questi tre fattori della ricchezza, il fondo viene ad esser migliorato.

Ora è possibile che un colono bonifichi la terra altrui apportandovi dei miglioramenti i quali abbiano un'efficacia al di là della durata della colonia? La qual cosa significa che un colono dovrebbe impiegare il suo danaro ed il suo lavoro nella terra altrui, perchè per un tempo limitato ne percepisca gli utili, che poi rimangono esclusivamente al proprietario.

Ciò non è possibile, ed è appunto per questo che allorquando si convengono delle colonie parziarie, a breve durata, con lo scopo di fare dei miglioramenti, questi hanno sempre un carattere transitorio; è perciò che il legislatore deve ammettere una *presuntio juris et de jure* che le bonifiche compiute a colonia parziaria breve non debbano essere estimate dai periti.

Difatti quei miglioramenti di piantagioni e di vigneti, ai quali ho accennato poc'anzi, la cui durata non oltrepassa ordinariamente i 30 anni, sono fatti a colonia parziaria per un tempo non maggiore di trent'anni, perchè il colono sa che di quanto spende in danaro e in lavoro egli ritrarrà i frutti corrispondenti e perciò consente tale colonia.

Senza ciò egli non la consentirebbe, perchè nessuno è disposto a bonificare i fondi altrui senza il suo tornaconto.

Massime i mezzadri che come ce li descrive il Gasparin, nel suo rinomato *Cours d'agriculture*, lavorano, quando credono che ciò riesca loro proficuo, si applicano piuttosto a quelle culture nelle quali trovano maggior guadagno, prendono per loro conto quella parte di prodotto che possono sottrarre al proprietario; e sforzano la produzione di quelle piante in modo da farle morire, perchè diano tutti i loro frutti durante la colonia.

Per conseguenza mi pare evidente che per

determinare se i miglioramenti siano di una durata transitoria, basta il considerare che siano compiuti a colonia parziaria per un tempo minore dei trent'anni.

Onorevoli signori, l'ora molto inoltrata, mi persuade a non entrare in ulteriori sviluppi. Prego solo di notare che la questione è abbastanza grave, e basta solo annunziare questo fatto, che il tempo verrà a giustificare, cioè: che il solo timore che la nuova catastazione ed estimazione giungerà a valutare anche taluni vigneti fatti a colonia parziaria che ormai hanno passata gran parte della loro vita, ha creato già degli impegni tra proprietari e coloni, dicendo i primi agli altri: io vi pago qualche cosa per gli ultimi avanzi di prodotto che potreste ricavare per la vostra parte; ma appena dovrà esser sottoposto a perizia il fondo, distruggiamo tutto, perchè forse verrà un perito che crederà esservi una cultura lussureggiante, mentre invece i vigneti sono ormai vecchi e finiti; e perciò andiamo ad estirparli.

Si potrà obiettare che tutte queste considerazioni potranno essere tenute presenti dagli estimatori. Ma io dissi poc' anzi che non ho fede nella scienza dei periti, o meglio son troppe le difficoltà che incontrano nella loro scienza; e vedo solamente miriadi di cavallette, le quali si rovescieranno nei nostri territorii, scorrazzeranno i nostri fondi, facendo ogni sforzo per appagare le ingorde ed insaziabili brame del fisco.

Molto più che, sventuratamente, i periti di una estrema parte d'Italia verranno nell'altra parte estrema ignari degli usi e delle consuetudini agrarie locali e vorranno valutare i prodotti di quel luogo secondo i prodotti delle loro contrade, cadendo così per forza in errori gravissimi.

In vista di queste considerazioni, io prego il Governo e la Commissione di voler accogliere il presente emendamento che io veramente non presentai all'articolo 36, perchè ivi si accenna a miglioramenti i quali una volta esistenti verrebbero ad essere *variati*; ma in quello che mi onorai di esporre alla Camera si tratta di miglioramenti che non saranno proficui all'epoca in cui la legge della asserita perequazione fondiaria verrà ad essere messa in vigore.

E perciò faccio preghiera al Governo ed alla Commissione che, se questo disegno di legge ha ricevuto l'onore della discussione, malgrado le vive opposizioni delle provincie meridionali, almeno sia temperato per quanto è possibile con tutte quelle modificazioni che riescano a menomarne almeno in parte le conseguenze dannose che possono derivare, non solo a quelle provincie, ma

all'intera Italia, poichè le osservazioni che mi onorai di presentare non sono di interesse regionale, ma nazionale. (*Bravo!*)

Presidente. I diversi emendamenti che furono presentati sono i seguenti:

Anzitutto vi è quello dell'onorevole Corleo, il quale propone che nel capoverso secondo dopo le parole: " quei miglioramenti che il possessore dimostrerà, ecc. „ si aggiunga " mandandone preventivo avviso all'agente locale delle imposte. „

Poi ve n'è uno dell'onorevole Di Sant'Onofrio, il quale vorrebbe che invece delle parole: " posteriormente al giorno in cui la presente legge andrà in vigore „ si dicesse " posteriormente al 1° gennaio 1886. „

Poi viene l'emendamento dell'onorevole Carnazza-Amari, che consiste nell'aggiungere come terzo ed ultimo capoverso:

" Nemmeno si avrà riguardo a quei miglioramenti che abbiano una durata transitoria.

" Sono tali quelli compiuti a colonia parziaria conclusa per un tempo non maggiore di trenta anni. „

Quindi l'onorevole Di San Giuliano, d'accordo coll'onorevole Fili-Astolfone (che ritira implicitamente il suo emendamento che aveva annunziato poco fa) propone quest'ordine del giorno:

" La Camera, confidando che le norme per l'applicazione dell'articolo 12 saranno redatte in guisa da facilitare ai proprietari la prova dello stato dei loro fondi dal 1° gennaio 1886, passa all'ordine del giorno. „

Prego la Commissione di esporre il suo avviso su queste varie proposte.

Minghetti, relatore. Io voleva dire all'onorevole Spirito prima di tutto che le parole " che andrà in vigore „ non eran diverse nel loro significato da quello che egli pensa, cioè, secondo l'intenzione della Commissione, volevano dire, il giorno della promulgazione della legge; ma ecco che vi è un emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio afferrato subito dall'onorevole Di San Giuliano nel suo ordine del giorno che porterebbe la data al 1° gennaio 1886.

La Commissione su questo punto si rimette intieramente a quello che creda il Governo.

Venendo all'emendamento dell'onorevole Corleo, prima di tutto la Commissione osserva che l'agente locale delle imposte non avrebbe niente a che fare in questa questione; esso è estraneo completamente a questo, ma poi, lasciando la questione di forma, noi crediamo che accettando

codesto emendamento si recherebbe piuttosto nocimento che vantaggio ai diritti del proprietario.

Quindi la Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Corleo.

Per quanto poi mi fu dato comprendere, io debbo dire all'onorevole Carnazza-Amari che le sue osservazioni si riferiscono ad una coltura esauriente e che in ogni caso, se si avrà a trattarne, lo si potrà fare piuttosto all'articolo 36 che nel presente.

Dunque la Commissione non accetta l'emendamento Corleo; si rimette al Governo per quanto si riferisce all'emendamento Di Sant'Onofrio e all'ordine del giorno Di San Giuliano; ed in quanto allo emendamento dell'onorevole Carnazza-Amari, se egli lo tornerà a proporre all'articolo 36, lo prenderà in considerazione, ma a questo articolo assolutamente lo rifiuta.

Presidente. Onorevole Carnazza-Amari, accetta di rimandare la sua proposta all'articolo 36?

Carnazza-Amari. Accetto il consiglio dell'onorevole Minghetti e rimetto la mia proposta all'articolo 36.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, la prego di esprimere il suo avviso sulle proposte presentate.

Magliani, ministro delle finanze. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Fili-Astolfone e Di San Giuliano; dichiaro di accettare altresì la dizione proposta dall'onorevole Di Sant'Onofrio "posteriormente al 1° gennaio 1886" invece di quella "dalla promulgazione della presente legge."

Presidente. Onorevole Corleo, mantiene o ritira la sua proposta?

Corleo. La ritiro.

Presidente. Allora do lettura dell'articolo 12 come è stato modificato:

"I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

"Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè a deterioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

"Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite da un regolamento."

Pongo a partito questo articolo; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Do lettura dell'ordine del giorno degli onorevoli Di San Giuliano e Fili-Astolfone.

"La Camera, confidando che le norme per l'applicazione dell'articolo 12 saranno redatte in guisa da facilitare ai proprietari la prova dello stato dei loro fondi al 1° gennaio 1886, passa all'ordine del giorno."

Quest'ordine del giorno è accettato dal Governo, al quale se ne rimette la Commissione.

Pongo a partito quest'ordine del giorno. Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Annunzio di una domanda d'interrogazione.

Presidente. Do comunicazione di una domanda d'interrogazione stata presentata dall'onorevole Corrado, diretta all'onorevole ministro delle finanze.

«Chieggo interrogare l'onorevole ministro delle finanze:

1° Se e quali provvedimenti abbia adottato per il miglioramento della coltivazione dei tabacchi, promesso in occasione della discussione del bilancio dell'entrata 1884-85;

2° Se creda provvedere in via di normali disposizioni regolamentari alla difficile posizione del personale della coltivazione, e specialmente a quello dei coltivatori temporanei; ai tramutamenti non proficui all'interesse del servizio e dell'orario nel personale dei verificatori stabili."

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda di interrogazione.

Magliani, ministro delle finanze. Dirò domani se e quando intendo rispondere.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Alla interpellanza annunciata ieri dall'onorevole Napodano risponderò in seguito alle altre prima presentate.

Presidente. Ha udito, onorevole Napodano?

Napodano. Sì, signore.

Presidente. Così resta inteso.

La seduta è levata alle 6,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (54)
2. Discussione della risoluzione proposta dai deputati Vastarini-Cresi, Placido e Della Rocca intorno alla tutela della pubblica salute.
3. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)
4. Modificazioni alla legislazione degli scioperi. (114)
5. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
6. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)
7. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiariae. (86)
8. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche (31)
9. Stato degli impiegati civili. (68)
10. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
11. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
12. Ampliamento del servizio ippico. (208).
13. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
14. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
15. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
16. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
17. Disposizioni sul divorzio. (87)
18. Provvedimenti per Assab. (242)
19. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
20. Suddivisione sulla circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
21. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
22. Ordinamento del credito agrario. (268)
23. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
24. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)
25. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
26. Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla casa Gazzelli di Rossano a destra del Po. — Allargamento e sistemazione di un cavo. (338)
27. Dichiarazione di pubblica utilità e prov-

vedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

28. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
29. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
30. Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina. (319)
31. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
32. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)
33. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
34. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
35. Aggregazione del comune di Lonate-Pozzolo al mandamento di Gallarate. (239)
36. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
37. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
38. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
39. Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. (300)
40. Ordinamento delle scuole e stipendi dei maestri elementari. (317)
41. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
42. Aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati avanti alle Corti di assisie. (381).
43. Nuova proroga del termine per l'affrancamento dei canoni, censi ed altre simili prestazioni. (388)
44. Approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali. (377)
45. Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali. (376)
46. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
47. Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili. (266)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).